

43.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 3 SETTEMBRE 1980

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBERINI: Sulla veridicità delle notizie relative alla presenza di un tasso rilevante di estrogeni in alcune confezioni di omogeneizzati (4-04087) (risponde ANIASI, <i>Ministro della sanità</i>).	2003	BAMBI: Per l'adozione di misure volte ad attenuare il disagio provocato all'economia dell'isola di Montecristo (Livorno) dal limite di 500 metri stabilito per l'accesso all'isola stessa (4-03223) (risponde SIGNORELLO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	2005
AMARANTE: Sulle carenze che si riscontrano nel funzionamento della sede INPS di Nocera Inferiore (Salerno) (4-02946) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2004	BARTOLINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Pierino Trotti, di Terni (4-03636) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2006
AMARANTE: Per l'istituzione di un secondo ufficio postale nel comune di Pagani (Salerno) (4-02948) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	2004	BELLOCCHIO: Sulla discriminazione, effettuata dalla Elettrografite meridionale di Caserta, ai danni di tre lavoratrici (4-03387) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2007
ANDÒ: Sui provvedimenti che si intendono prendere per permettere il pieno funzionamento dei centri Associazione italiana assistenza spastici in Sicilia (4-03129) (risponde ANIASI, <i>Ministro della sanità</i>).	2004	BENCO GRUBER AURELIA: Per l'osservanza, da parte della sede RAI-TV di Trieste delle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente la diffusione radiofonica e televisiva (4-02768) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	2007
BALZARDI: Per una sollecita fornitura dei prodotti immunizzanti occorrenti per l'attuazione delle profilassi di Stato, con particolare riferimento al vaccino-antiaftoso (4-02301) (risponde ANIASI, <i>Ministro della sanità</i>).	2005	BERTANI FOGLI ELETTA: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità di pensione di guerra a favore di Laura Fantuzzi (4-03736) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2008

PAG.	PAG.
<p>BOATO: Sul rifiuto, da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, di rilasciare all'interessato copia degli scritti inviati fra il 1976 e 1977 dal presidente di sezione della corte di appello di Venezia contro l'avvocato distrettuale dello Stato Giovanni Cardia (4-03657) (risponde BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>). 2009</p>	<p>per l'erogazione delle prestazioni per maternità a favore di tutte le categorie, comprese quelle dei lavoratori autonomi (4-02705) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 2014</p>
<p>CARLOTTO: Per l'adozione di provvedimenti volti a rendere più sollecite le pratiche di pensione in convenzione internazionale che interessano gli italiani che lavorano all'estero (4-03309) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 2009</p>	<p>CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA: Per un intervento volto ad accertare i motivi che sono alla base degli illeciti compiuti nei bandi di concorso per l'assegnazione di farmacie in provincia di Lecce (4-02929) (risponde ANIASI, <i>Ministro della sanità</i>). 2015</p>
<p>CASALINO: Per il pagamento della pensione aggiornata a Giuseppe De Vittorio di Gallipoli (Lecce) (4-01243) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 2011</p>	<p>COSTAMAGNA: Sulla necessità di ristrutturare e ammodernare a Torino lo sportello postale di via Nizza n. 8 (4-02574) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>). 2016</p>
<p>CASALINO: Sull'esito della pratica di pensione dell'ex dipendente comunale di Gallipoli (Lecce), Francesco Rima (4-03993) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 2011</p>	<p>DI CORATO: Per l'adozione di provvedimenti in favore dei pensionati della provincia di Bari che dal 1972 attendono la ricostituzione o il supplemento della pensione (4-03486) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 2017</p>
<p>CATTANEI: Sul ritardo con cui l'INPS di Genova provvede al pagamento delle pensioni (4-03364) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 2012</p>	<p>DI CORATO: Per la corresponsione dell'assegno vitalizio al pensionato Francesco Maremonti di Bari, insignito dell'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto (4-03505) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 2018</p>
<p>CAVIGLIASSO PAOLA: Per la definizione delle domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi previsti dalla legge n. 29 del 1979 (4-02704) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 2013</p>	<p>DI CORATO: Per il riconoscimento dell'indennità di malattia ai lavoratori portieri di stabili (4-03593) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 2018</p>
<p>CAVIGLIASSO PAOLA: Sulla mancata disposizione alle sedi periferiche dell'INPS delle procedure e dei moduli</p>	<p>FABBRI: Per la riliquidazione della pensione di invalidità di Bruno Natali di Signa (Firenze) (4-04007) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 2019</p>

	PAG.		PAG.
FACCHINI: Sull'inopportunità, in occasione delle operazioni connesse al riparto del personale dei disciolti enti mutualistici da iscrivere o nei ruoli regionali per i servizi delle ULS o dell'INPS, delle richieste di formulazione di un giudizio di merito, oltre che la specifica delle mansioni svolte negli ultimi due anni, del dipendente (4-02217) (risponde ANIASI, <i>Ministro della sanità</i>).	2019	dipendente del comune di Napoli (4-03616) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2022
FIORET: Sulla veridicità della notizia secondo la quale, dal 1° luglio 1980 è stata disposta la chiusura della agenzia postale di Solimbergo (Pordenone) (4-03146) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	2020	LAMORTE: Per un intervento volto ad autorizzare tutti gli uffici postali ad effettuare il servizio di annullamento delle marche per cambiali (4-00280) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	2022
FRANCHI: Sulla pratica di ricostituzione della pensione a favore di Giulio Gani di Portoferraio (Livorno) (4-00550) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2020	LAMORTE: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Savino Biffaro di Lavello (Potenza) (4-03647) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2023
GALANTE GARRONE: Sulle difficoltà economiche in cui versano i centri di riabilitazione degli handicappati gestiti dall'AIAS in Sicilia (4-03138) (risponde ANIASI, <i>Ministro della sanità</i>).	2021	MANCINI VINCENZO: Per la proroga al 31 dicembre 1980 del termine previsto per la concessione dei benefici alle aziende che abbiano versato all'INPS, in unica soluzione i contributi dovuti (4-03649) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2023
GRIPPO: Per la sollecita definizione della pratica di ricostituzione di pensione a favore di Raffaele Marano di Napoli (4-03515) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2021	MANFREDI GIUSEPPE: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione a favore di Margherita Coscia, vedova Toppino, nata a Castellinaldo (Cuneo) (4-03420) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2024
GRIPPO: Sul ritardo nella liquidazione della pensione a Mario Tabarro di Napoli (4-03615) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2021	MANFREDI GIUSEPPE: Sulle risoluzioni adottate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali a proposito della situazione previdenziale di Clara Racca di Centallo (Cuneo) (4-04120) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2024
GRIPPO: Sul ritardo nella corresponsione della liquidazione e della pensione ad Antonio Mastropietro, ex		MARTINAT: Sull'opportunità di includere nei programmi della RAI-TV una trasmissione dedicata ai sordo-	

	PAG.		PAG.
muti (4-02488) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	2025	RAUTI: Sulla prassi, adottata dall'ufficio di collocamento di Frosinone, di escludere dall'avviamento al lavoro i disoccupati non presenti nello ufficio al momento della chiamata (4-03011) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2029
PANI: Per una sollecita attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi (4-03459) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2025	SOSPURI: Per la sollecita definizione del ricorso concernente la pratica di pensione di guerra in favore di Carlo Donato Mancini di Prezza (L'Aquila) (4-03362) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	2030
PARLATO: Per un'immediata regimentazione degli scoli del macello consortile dei comuni di Casandrino e Sant'Antimo (Napoli) (4-02396) (risponde ANIASI, <i>Ministro della sanità</i>).	2026	SPATARO: Sulle detrazioni effettuate dall'INPS alle pensioni di lavoratori della Sicilia titolari di pensioni prorate estero (4-03507) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2031
PAZZAGLIA: Per il potenziamento degli organici degli uffici periferici dell'INPS, al fine di poter erogare con sollecitudine i recenti miglioramenti pensionistici (4-02925) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2026	STEGAGNINI: Sugli ostacoli che si sono frapposti e si frappongono al completamento della costruzione del nuovo edificio postale a Prato (Firenze), programmato fin dal 1973 e sulle iniziative che si intendono assumere per fronteggiare la crisi del servizio postale in detta città (4-02012) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	2032
PICCOLI MARIA SANTA: Per il pagamento, da parte dell'INPS, dell'assegno di natalità anche alle lavoratrici madri appartenenti alla categoria dei coltivatori diretti, commercianti e artigiani (4-03468) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2027	STERPA: Sull'opportunità di rimuovere le disposizioni che tengono in vita le limitazioni valutarie per i viaggi degli italiani all'estero (4-03521) (risponde MANCA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	2033
PIERINO: Sulla mancata assunzione, da parte dell'INAM, in occasione del passaggio a detto ente di personale proveniente dal disciolto ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici di quattro dipendenti della sede di Cosenza (4-03508) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2028	TATARELLA: Sul disservizio esistente presso l'INPS di Bari (4-03263) (risponde FOSCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	2033
RAFFAELLI EDMONDO: Sulla mancata ricezione dei tre canali televisivi nell'area del comune di Valbondione (Bergamo) (4-03635) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	2028	VALENSISE: Sulle assunzioni effettuate presso la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di	

- Catanzaro (4-01356) (risponde DARI-
DA, *Ministro delle poste e delle tele-
comunicazioni*). 2034
- VALENSISE: Sui motivi per i quali
l'INPS non ha ancora corrisposto la
pensione alla signora Carrozzo Gia-
comina di Depressa (Lecce) (4-03331)
(risponde FOSCHI, *Ministro del lavo-
ro e della previdenza sociale*). 2035
- VIRGILI: Per la sollecita definizione
delle pratiche di pensione di guerra
spettanti a Giacinto Avi di Lases
(Trento), Domenico Povoli di Cala-
vino (Trento) e Federico Miorelli di
Arco (Trento) (4-03701) (risponde
TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario
di Stato per il tesoro*). 2035

ALBERINI. — *Al Ministro della sa-
nità.* — Per sapere se è a conoscenza del
fatto che in alcune confezioni d'omoge-
neizzati di largo consumo, prodotti da
due note industrie alimentari (Plasmon
e Gerber) è stata rilevata la presenza di
un tasso rilevante di estrogeni, secondo
gli esami condotti dal laboratorio zoopro-
filattico di Brescia, e quali provvedimenti
il Ministro abbia preso o intenda pren-
dere. (4-04087)

RISPOSTA. — Questo Ministero, solo in
data 8 luglio 1980, ha avuto notizia dal
medico provinciale di Bergamo della pre-
senza di estrogeni in un campione di un
prodotto dietetico-omogeneizzato a base di
vitello e pollo dell'impresa Plasmon, riscon-
trata in occasione di un controllo analiti-
co effettuato, a fine di vigilanza, presso lo
Istituto zooprofilattico sperimentale di
Brescia. Il predetto istituto, sentito per le
vie brevi, nel confermare il risultato della
analisi effettuata sul prodotto suddetto, ha
fatto presente che estrogeni sintetici sono
stati riscontrati anche in altri prodotti
dietetici, omogeneizzati e liofilizzati, pre-
parati dalla stessa Plasmon e dall'impresa
Monda.

Ciò premesso, si ritiene utile ricordare
che, ai sensi della legge 3 febbraio 1961,
n. 4, è vietato l'impiego degli estrogeni co-
me fattori di crescita o di neutralizzazione
sessuale negli animali, le cui carni e pro-
dotti sono destinati all'alimentazione
umana. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14
del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio
1953, n. 578, le materie prime o semilavo-
rate e le sostanze destinate alla prepara-
zione degli alimenti per la prima infanzia
e dei prodotti dietetici devono essere ido-
nee agli usi alimentari, genuine e salubri.
Sulla disposizione da ultimo citata, era sta-
ta richiamata da questo Ministero la par-
ticolare attenzione degli organi preposti
alla vigilanza con una recente direttiva alle
regioni (circolare 22 marzo 1980, n. 27,
che ribadiva per altro direttive già date in
precedenza, con la circolare 17 dicembre
1975, n. 107).

A seguito dei suaccennati risultati posi-
tivi per presenza di estrogeni, riscontrati
presso l'Istituto zooprofilattico sperimen-
tale di Brescia, questo Ministero ha imme-
diatamente disposto, fin dal 12 luglio 1980,
un piano la cui esecuzione è stata affida-
ta ai nuclei antisofisticazioni e sanità del-
l'arma dei carabinieri, che prevede control-
li analitici dei prodotti finiti pronti per la
vendita e delle materie prime impiegate,
effettuati su campioni il cui prelevamento
è già in corso in tutto il territorio nazio-
nale, sia presso le imprese produttrici sia
presso gli esercizi di vendita.

Gli accertamenti come sopra disposti
consentiranno non soltanto di adottare le
misure repressive che si rendessero neces-
sarie, caso per caso, ma anche di conosce-
re le cause e le reali dimensioni del feno-
meno per gli interventi da svolgere in via
preventiva, tenuto conto che i prodotti in
questione, prima del rilascio dell'autorizza-
zione ministeriale, vengono sottoposti a
una serie di controlli analitici intesi ad ac-
certare i necessari requisiti di igienicità e
salubrità. Un sequestro dei prodotti di cui
trattasi è stato già disposto dal pretore
di Pietrasanta in provincia di Lucca.

Il Ministro: ANIASI.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 SETTEMBRE 1980

AMARANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del diffuso malcontento presente tra i lavoratori dell'agro-nocerino-sarnese, in provincia di Salerno, a causa delle rilevanti carenze che si riscontrano nel funzionamento della sede INPS di Nocera Inferiore;

per sapere quali sono le cause delle disfunzioni lamentate e quali i provvedimenti che si intendono adottare. (4-02946)

RISPOSTA. — La sede zonale di Nocera Inferiore che ha iniziato la propria attività negli ultimi mesi del 1977, si può considerare appena uscita dall'inevitabile crisi iniziale di impianto e di assestamento, che normalmente travaglia le unità funzionali di nuova istituzione.

I tempi di giacenza delle pratiche di pensione, nelle varie categorie (invalidità, vecchiaia, anzianità, indirette, di reversibilità) sono nettamente, e in qualche caso notevolmente, inferiori alla media nazionale; e ciò con un organico largamente carente, fenomeno, quest'ultimo, che d'altra parte coinvolge tutte le altre dipendenze zonali.

Il tempo medio di giacenza — rilevato alla data del 31 dicembre 1979 — delle pratiche di pensione indiretta è inferiore ai due mesi, quello delle pensioni di reversibilità è di tre mesi; per le pratiche di invalidità supera di pochissimo i cinque mesi, mentre si arriva agli otto mesi per le pensioni di vecchiaia. La situazione, in definitiva, pur non essendo certamente ottimale, non appare drammatica, e in ogni caso potrà notevolmente migliorare non appena sarà possibile dar corso ad assegnazioni di nuovo personale, sia in relazione al trasferimento dei dipendenti già in forza presso gli enti mutualistici disciolti, sia in base ad assunzioni, già previste, a seguito dei concorsi pubblici recentemente indetti, ovvero, senza concorso, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.

Il Ministro: FOSCHI.

AMARANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga di provvedere per la istitu-

zione di un secondo ufficio postale nel comune di Pagani, tenendo conto sia del rilevante numero di abitanti, sia delle esigenze connesse alle attività previdenziali e assistenziali con particolare riguardo ai 12.000 pensionati esistenti nel comune, nonché alle attività economiche e commerciali. (4-02948)

RISPOSTA. — La competente direzione compartimentale delle poste per la Campania ha già disposto gli opportuni accertamenti allo scopo di esaminare la possibilità di istituire un secondo ufficio postale nel comune di Pagani.

Si assicura che, ove le risultanze di tali accertamenti dovessero risultare favorevoli, questo Ministero non mancherà di adottare l'invocato provvedimento per soddisfare le aspettative delle popolazioni interessate.

Il Ministro: DARIDA.

ANDÒ. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a conoscenza del gravissimo stato di disagio in cui versa l'AIAS di Acireale e tutti i centri di riabilitazione siciliani;

se è possibile mettere ordine all'interno delle circolari contraddittorie che vengono emesse dal Ministero della sanità e dal Ministero del tesoro nella materia in questione;

se è a conoscenza che alcuni speculatori privati, incoraggiati dalla colpevole inerzia delle strutture sanitarie statali, hanno fatto le proprie fortune economiche sfruttando gli handicappati.

L'interrogante chiede di conoscere quali orientamenti il Ministro intende seguire per consentire ai centri di riabilitazione AIAS siciliani di funzionare, percependo anzitutto le rette arretrate. (4-03129)

RISPOSTA. — Le difficoltà economiche in cui versano le sezioni siciliane della Associazione italiana assistenza agli spastici (AIAS), e in particolare quella di Acireale, sono note allo scrivente. Tale situazione

è dovuta all'esaurimento — nel novembre 1979 — del capitolo di bilancio relativo all'assistenza sanitaria agli invalidi civili. Al riguardo, questo Ministero ha già richiesto il rifinanziamento al dicastero del Tesoro, che ha provveduto in merito con l'ultima variazione di bilancio.

Si può sin d'ora assicurare che questa Amministrazione provvederà, non appena in possesso dei mezzi finanziari, alla erogazione delle competenze, con la massima sollecitudine possibile.

Il Ministro: ANIASI.

BALZARDI, CAVIGLIASSO PAOLA E CARLOTTO. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che in varie province vengono segnalati gravi ritardi nella fornitura dei prodotti immunizzanti occorrenti per l'attuazione delle profilassi di Stato e che a causa di tali ritardi le relative campagne profilattiche subiscono gravi rinvii che determinano malumore, allarmi e preoccupazioni tra gli operatori interessati — quali provvedimenti (in particolare per quanto concerne la vaccinazione anti-ftosa che dovrebbe essere ultimata entro il 15 febbraio, mentre in alcune province o non è ancora o è appena iniziata) si intendano adottare affinché il vaccino occorrente sia fornito in quantità sufficiente e senza ulteriori ritardi.

(4-02301)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha provveduto a predisporre tempestivamente i necessari atti connessi agli ordinativi ed alla distribuzione dei presidi immunizzanti per la realizzazione della profilassi obbligatoria di Stato.

Questa Amministrazione, tramite i competenti uffici, si è prodigata per il puntuale perseguimento delle suddette finalità istituzionali, superando anche le non indifferenti difficoltà di ordine tecnico e finanziario, inevitabilmente emerse nella pratica attuazione della legge n. 833 del 1978. Al riguardo si precisa che, per l'attuazione del piano di profilassi 1979-1980 contro

l'afta epizootica, il Ministero ha distribuito n. 7.254.597 dosi di vaccino, quantitativo più che congruo per la profilassi.

L'opera svolta ha ridotto al minimo gli inconvenienti lamentati, sebbene non abbia potuto eliminare *in toto* i comprensibili rallentamenti nell'azione di risanamento. D'altro canto deve notarsi che l'ordinanza ministeriale 26 luglio 1979, riguardante la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica, contempla il differenziamento dei tempi di intervento sia per particolari situazioni ambientali (esigenza di pascolo) che impongono lo spostamento di animali appartenenti a talune specie, sia per fattori connessi all'età degli animali stessi, sia per comprovati motivi di ordine tecnico ed organizzativo, tra i quali è da annoverarsi la possibile temporanea indisponibilità dei prodotti vaccinali legata al controllo ufficiale dei medesimi.

Per completezza di informazione, si fa presente, che il territorio nazionale risulta indenne da afta epizootica da oltre un anno e che a tale favorevole situazione sanitaria ha certamente contribuito l'azione promozionale svolta da questa Amministrazione nello specifico settore.

Il Ministro della sanità: ANIASI.

BAMBI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali interventi ritiene di poter esplicitare al fine di attenuare lo stato di disagio che il decreto ministeriale 5 aprile 1979 determina in molte categorie interessate all'accesso all'isola di Montecristo.

Infatti il limite di 500 metri costituito dalla istituita fascia di rispetto impedisce la pesca professionale con danno agli operatori del settore, la pesca sportiva, il transito delle imbarcazioni da diporto, la balneazione, l'attracco turistico, con evidente danno per l'economia locale.

(4-03223)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 5 aprile 1979, con il quale è stata istituita la zona di tutela biologica intorno all'isola di Montecristo a protezione della foca

monaca, è stato emanato a seguito di una istanza dell'associazione italiana per il *World wildlife fund* presentata a tale scopo in data 17 marzo 1978.

Su tale domanda è stato richiesto, a norma dell'articolo 98 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima di Portoferraio, la quale si è espressa all'unanimità favorevolmente al riguardo. In proposito si precisa che del suddetto organo fanno parte i rappresentanti oltreché di vari uffici pubblici, anche delle categorie economiche interessate, le quali dunque in quella sede hanno avuto la possibilità di illustrare le loro opinioni e di far valere i loro legittimi interessi. Il parere unanime espresso dalla commissione fa quindi presupporre che il provvedimento in questione non sia stato ritenuto lesivo degli interessi rappresentati in seno ad essa, ovvero, in alternativa, che sia stato riconosciuto il superiore interesse alla conservazione delle risorse biologiche del mare.

A sostegno dell'azione amministrativa svolta dal Ministero, si precisa, inoltre, che anche il Ministero dell'agricoltura e foreste ha sollecitato il provvedimento di protezione della foca monaca, ritenuta in pericolo di estinzione, in accoglimento delle raccomandazioni formulate dalla prima conferenza internazionale sulla foca monaca del Mediterraneo del maggio 1978.

Il provvedimento in argomento è stato, pertanto, adottato nel pieno rispetto della procedura prevista *ad hoc* dalle norme vigenti e a tutela del preminente accertato interesse alla conservazione delle risorse biologiche marine.

Si sottolinea, infine, che nell'isola di Montecristo è stata istituita, con decreto ministeriale 4 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1971, n. 137), una riserva naturale gestita dall'azienda di Stato per le foreste demaniali; il che rende improbabili negative ripercussioni sull'economia locale del provvedimento istitutivo della zona di tutela della foca monaca intorno all'isola.

Il Ministro: SIGNORELLO.

BARTOLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra, posizione n. 1503175/D, intestata al signor Trotti Pierino, residente a Terni Voc. Torrione, 29.

In data 15 gennaio 1980 l'interessato ha ricevuto risposta negativa al ricorso numero 828002 (legge 28 luglio 1971, n. 585, articolo 13) senza essere sottoposto alla visita medica necessaria per accertare la validità di quanto contenuto nel ricorso stesso. (4-03636)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 24 luglio 1969, n. 2384962, al signor Pierino Trotti venne negato diritto a trattamento pensionistico per assenza di affezioni epatiche, per non segni dell'allegato trauma costale e per non dipendenza da causa di servizio di guerra della colite spastica. Detto provvedimento fu adottato in conformità del parere tecnico sanitario espresso dalla commissione medica superiore nelle sedute del 21 marzo 1968 e del 23 gennaio 1969, nonché di quello di merito formulato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

A seguito di istanza di aggravamento, il signor Trotti fu sottoposto a nuovi accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Roma la quale, nel confermare l'assenza di esiti riferibili ad affezioni epatiche ed a pregresso trauma toracico, riscontrò il predetto istante affetto da ulcera duodenale ascrivibile alla sesta categoria di pensione. Tale parere fu accettato dall'interessato.

Dalla documentazione acquisita al fascicolo degli atti, non emersero, però, elementi di giudizio da cui desumere la dipendenza da causa di servizio di guerra della cennata infermità duodenale e lo stesso interessato, all'uopo interpellato, non fu in grado di produrre idonea certificazione probatoria per l'accoglimento della sua domanda. Per i suindicati motivi, la istanza di cui sopra è cenno venne respinta con decreto ministeriale del 25 gennaio 1971, n. 2453945.

Avverso quest'ultimo provvedimento, il signor Trotti presentò ricorso giurisdizionale n. 828002 davanti alla Corte dei conti.

A seguito della segnalazione effettuata da detta magistratura in ordine al surriferito gravame, la direzione generale delle pensioni di guerra diede corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Trotti, e ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede però — stanti i pareri a suo tempo espressi dalla commissione medica superiore e la pronuncia del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e data, inoltre, la mancanza di elementi che non siano stati in precedenza valutati specie per quanto riguarda, in particolare, la dipendenza da causa di servizio di guerra dell'ulcera duodenale — non si è reso possibile procedere alla revoca o, quanto meno, alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1503175/D, concernenti il signor Trotti, sono stati restituiti, con elenco del 15 gennaio 1980, n. 10005, alla Corte dei conti per l'ulteriore corso del gravame in sede giurisdizionale.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti, risulta che il ricorso in questione sarà quanto prima assegnato al magistrato per la trattazione.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI
ARMAROLI.

BELLOCCHIO, FRANCESE ANGELA E BROCCOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del grave atto discriminatorio posto in essere dalla Società Elettrografite Meridionale di Caserta la quale, in violazione di precisi accordi sindacali, e con la supina acquiescenza del locale ufficio di collocamento, ha impedito che tre lavoratrici, già avviate a lavoro regolarmente, e di cui successivamente si è annullata la richiesta motivandola con intervenute difficoltà tecniche, potessero essere assunte alla pari con altri lavoratori; per sapere quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di far rispettare la

legge sulla parità ed evitando quindi che attraverso atteggiamenti protettivi e paternalistici si continui, anche con il concorso di uffici statali, a praticare una inaccettabile discriminazione. (4-03387)

RISPOSTA. — In data 3 aprile 1980 la Elettrografite meridionale società per azioni avanzò alla sezione di collocamento di Caserta una richiesta numerica di manodopera relativa a 12 operai generici, da utilizzare in turni a ciclo continuo (tre turni giornalieri compreso il notturno sull'arco di sette giorni settimanali) nel reparto grafitazione, in lavorazioni all'aperto, in ambiente polveroso.

Nella richiesta stessa, in considerazione della asserita particolare gravosità del lavoro da svolgere, l'azienda chiedeva che, in deroga a quanto previsto dalla legge del 9 dicembre 1977, n. 903, il personale da avviare fosse esclusivamente di sesso maschile.

La commissione comunale di collocamento di Caserta, dopo aver acquisito il relativo parere del locale ispettorato del lavoro — parere che confermava la natura particolarmente gravosa del lavoro nel reparto — deliberava di aderire alla richiesta della azienda di avviare le 12 unità di sesso maschile.

Per quanto attiene all'episodio ricordato della esclusione dell'avviamento al lavoro di 3 donne, si fa presente che una precedente richiesta relativa anch'essa all'assunzione di manodopera generica, avanzata dall'Elettrografite alla sezione di collocamento di Caserta fu accolta con l'avvio anche di 3 unità di sesso femminile; di queste però 2 furono ritenute fisicamente non idonee alla mansione da svolgere, a seguito di accertamenti sanitari effettuati dall'Ente nazionale prevenzione infortuni di Caserta; la terza non si presentò alla visita.

Il Ministro: FOSCHI.

BENCO GRUBER AURELIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere

se la sede RAI-TV di Trieste debba considerarsi esonerata dall'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 103 del 1975 per quanto riguarda il funzionamento, la composizione e la durata in carica del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, talché difettano sia la pluralità dell'informazione che la gestione, priva di ogni controllo, equità ed economia di funzionamento. (4-02768)

RISPOSTA. — Il problema sollevato nella interrogazione esula dalla sfera di competenza della autorità governativa in quanto l'elezione dei comitati regionali per il servizio radiotelevisivo è stata attribuita dall'articolo 5 della legge di riforma 14 aprile 1975, n. 103, alla competenza dei consigli regionali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: DARIDA.

BERTANI FOGLI ELETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto si trova la domanda di pensione indiretta presentata nel 1978 dalla signora Fantuzzi Laura vedova Davoli ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, titolo quinto, articolo 42, primo comma, (posizione n. 745116 elenco 4097).

Si ricorda che già l'11 luglio 1977, poi il 3 febbraio 1978, il 30 giugno 1978 ed infine il 17 novembre 1978 l'interrogante si è rivolta inutilmente alla Direzione generale pensioni di guerra del Ministero del tesoro per chiedere notizie al riguardo. Si fa presente che l'ultima risposta ricevuta, della Corte dei conti risale al 16 dicembre 1976 e dice: « il ricorso in oggetto è stato trasmesso in data 17 giugno 1972 con elenco 4.097 al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - ai fini del riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 agosto 1971 n. 585. Pertanto, eventuali ulteriori sollecitazioni in ordine alla definizione di tale riesame, potranno essere rivolte direttamente al Ministero suddetto ».

Si segnala inoltre che la signora Fantuzzi Laura vedova Davoli, non ottenendo diversamente notizie, si è recata personal-

mente nel novembre 1979 al Ministero del tesoro, ricevendo assicurazioni che entro il gennaio 1980 sarebbe stato esaminato il suo ricorso e le sarebbero state date notizie, ma a tutt'oggi non ha avuto alcun riscontro. (4-03736)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 16 febbraio 1954, n. 1367369, all'ex militare Ermes Davoli venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità notevoli esiti di pleurite essudativa destra, esiti di morbo di Pott lombare e vizio mitralico.

Contro il suddetto provvedimento, l'interessato presentò ricorso giurisdizionale n. 335668 che la Corte dei conti, con decisione del 22 febbraio 1957, n. 22157, respinse perché privo di fondamento.

A seguito del decesso del signor Ermes Davoli, avvenuto il 27 luglio 1963 per iperazotemia ed insufficienza cardiaca con conseguente broncopolmonite acuta, la signora Laura Fantuzzi presentò domanda ai fini di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di vedova del suindicato dante causa.

Non risultando che le cennate affezioni letali fossero state debitamente constatate dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, l'istanza di pensione presentata dalla signora Fantuzzi venne respinta con decreto ministeriale del 5 dicembre 1967, n. 2289072.

Successivamente, su segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 745116 prodotto dalla signora Fantuzzi contro il surriferito provvedimento di diniego, venne dato corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica relativa alla predetta ricorrente e ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede, però, non sono emersi elementi che consentano di collegare le infermità che trassero a morte il dante causa con il servizio militare e la successiva pri-

gionia dal medesimo subita durante la guerra 1940-1945.

Per tali motivi il ricorso originale n. 745116 con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 635242/G, concernenti la signora Fantuzzi, sono stati restituiti, con elenco del 23 gennaio 1980, n. 10398, alla suindicata magistratura, alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Di ciò è stata data diretta comunicazione all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI
ARMAROLI.

BOATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se il Governo sia a conoscenza che l'Avvocatura generale dello Stato ha ripetutamente rifiutato di comunicare e rilasciare copia degli scritti inviati nel 1976 e 1977 da un magistrato di Cassazione — il dottor Mario Andreoli, allora presidente di sezione della corte di appello di Venezia — contenenti « risentite doglianze » contro l'avvocato Giovanni Cardia, allora avvocato distrettuale dello Stato in Venezia;

se e in quale data tali scritti siano stati protocollati e in quale fascicolo siano custoditi, dato che l'Avvocatura generale ha comunicato all'interessato che non risultano uniti al suo fascicolo personale;

se ritenga moralmente, prima ancora che giuridicamente, corretto che una pubblica amministrazione tenga celato all'interessato il tenore di addebiti rivolti per iscritto da un magistrato contro un funzionario dello Stato per fatti inerenti all'esercizio della sua funzione. (4-03657)

RISPOSTA. — I fatti richiamati riguardano il non accoglimento, da parte dell'avvocatura dello Stato, di una istanza presentata dall'avvocato Giovanni Cardia, vice avvocato generale dello Stato onorario, già allora a riposo, al fine di ottenere la copia di alcuni documenti dall'avvocato Cardia indicati, in particolare costituiti da

corrispondenza personale, pervenuta da estraneo e non tenuta in considerazione dall'ufficio, e da atti di una inchiesta a carattere amministrativo svoltasi in relazione al comportamento tenuto da una dipendente dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia durante il periodo in cui detta avvocatura era stata diretta dall'avvocato Cardia.

I motivi del non accoglimento della istanza, comunicati all'avvocato Cardia dall'avvocatura dello Stato con due note del 7 novembre e del 19 dicembre 1978, consistono nel fatto che i documenti di cui è stata chiesta copia, non essendo atti afferenti alla carriera dell'impiegato, non potevano essere inseriti nel fascicolo personale e di cui, quindi, non poteva essere rilasciata copia.

Avverso il non accoglimento della sua istanza, l'avvocato Cardia ha proposto ricorso al TAR di Roma. Il ricorso è pendente: allo stato il presidente del TAR, con ordinanza istruttorio del 6 giugno 1979, ha disposto l'acquisizione di alcuni atti, mentre non è stata accolta la richiesta del ricorrente relativa a quelli di cui l'avvocato Cardia aveva chiesto copia.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:
BRESSANI.

CARLOTTO, BALZARDI E CAVIGLIASSO PAOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i provvedimenti che si intendono adottare per rendere più sollecite le pratiche di pensione in convenzione internazionale che interessano gli italiani che hanno lavorato all'estero. (4-03309)

RISPOSTA. — La problematica connessa alle pratiche di pensione in regime di convenzione internazionale — già di per sé difficili ed onerose per via anche dei collegamenti con gli organismi esteri, con conseguenti lunghi tempi di attesa degli interessati — è da tempo all'attenzione dello INPS, costantemente impegnato a ricercare soluzioni organizzative che consentano di

conseguire un *iter* più sollecito nella definizione delle pratiche.

Dette soluzioni riguardano tutte le strutture dell'ente, centrali e periferiche, nonché la possibilità di estendere anche a dette pratiche di pensione procedure automatizzate di liquidazione e gestione, così come per le pensioni ordinarie.

In particolare, per quanto concerne la situazione del lavoro degli appositi uffici regionali cui fa carico la trattazione delle pratiche di pensione in regime internazionale, si rende noto che le 72.360 pratiche in attesa di definizione alla data del 1° gennaio 1979 si sono contratte a 68.531 alla data del 29 febbraio 1980.

Di queste ultime, per 36.642 pratiche risulta già in pagamento una pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; inoltre, 38.789 risultano in evidenza in attesa di risposta da parte degli organismi esteri, 11.057 sono in corso di definizione e per 18.685 pratiche sono in corso le operazioni di istruttoria.

Per quanto concerne, poi, il ritardo nel pagamento degli arretrati rimessi dagli istituti assicuratori esteri, si rende noto che detto ritardo è causato dalla necessità di consentire all'INPS di rivalersi su questi sino alla concorrenza delle somme che risultassero da recuperare sulla pensione italiana.

In proposito, in linea con i nuovi criteri di revisione organizzativa in armonia con la politica di decentramento delle pensioni, proprio di recente l'istituto ha provveduto ad adottare presso le dipendenze periferiche una nuova procedura finalizzata alla riduzione dei tempi amministrativi di sosta delle rimesse pervenute dalle istituzioni estere e a creare un diretto e immediato rapporto fra sede dell'INPS e beneficiario.

Ai dirigenti periferici è stato raccomandato che la nuova procedura e il rapporto diretto che ne consegue formi oggetto della massima divulgazione presso i soggetti interessati e in particolare presso gli enti di patronato.

Infine, per quel che riguarda l'adeguamento annuale delle pensioni in argomento integrate al minimo, si rende noto che

l'articolo 50 del regolamento CEE n. 1408/71 stabilisce che la somma delle prestazioni pensionistiche erogate in regime CEE ad uno stesso pensionato da parte di due o più Stati membri non possa essere inferiore al trattamento minimo previsto dalla legislazione del paese membro di residenza di detto pensionato. Qualora tale trattamento minimo non venga raggiunto, lo stesso articolo 50 ha stabilito che il complemento erogato ai sensi dell'articolo citato dallo Stato membro di residenza debba essere annualmente ricalcolato in relazione alle variazioni per perequazione automatica intervenute sulla pensione a carico dell'altro o degli altri Stati membri debitori. A tal fine la decisione impone alle istituzioni debtrici di pensione di comunicare una volta l'anno le predette variazioni all'istituzione erogatrice del complemento.

L'attuazione della citata decisione — secondo quanto era stato fatto ampiamente presente da parte dei rappresentanti italiani a livello comunitario — ha comportato e tuttora comporta per l'istituto notevoli difficoltà amministrative, che si ripercuotono negativamente sui tempi di definizione.

Non essendo memorizzati presso l'archivio centrale i dati indispensabili per una corretta applicazione della predetta decisione (denominazione della o delle istituzioni estere debtrici di pensione, importo aggiornato della pensione estera, pensione tabellare italiana), è stato necessario acquisire i predetti dati instaurando rapporti epistolari, caso per caso, dapprima con le sedi periferiche dell'istituto aventi in carico le pensioni, e, quindi, con le istituzioni estere interessate.

Nel frattempo, al fine di evitare l'insorgere di indebiti e le conseguenti, onerose procedure di recupero, si è continuato ad erogare le pensioni interessate negli importi in essere al 1° gennaio 1978.

Allo stato attuale, è stata acquisita a livello centrale la quasi totalità dei dati provenienti dalle sedi periferiche e si stanno acquisendo i dati provenienti dalle istituzioni interessate relativamente agli importi aggiornati delle pensioni estere.

A mano a mano che, per ciascun caso, sono acquisiti tutti i dati indispensabili, si provvede a trasmettere i medesimi al centro elettronico che, periodicamente, dà corso ai ricalcoli necessari e alla emissione dei documenti contabili indispensabili per la messa in pagamento degli importi aggiornati.

A seguito di tali lavorazioni, sono state già aggiornate agli importi del 1° gennaio 1979 circa 25 mila pensioni.

Da qualche mese, per altro, il settore preposto agli adempimenti di carattere amministrativo concernenti la decisione di cui trattasi è stato rafforzato.

Nella valutazione globale della problematica insorta a seguito dell'attuazione della più volte richiamata decisione è da rilevare che la prima fase di impianto, a causa delle carenze informative sopra evidenziate, ha richiesto tempi di lavorazione piuttosto lunghi, direttamente legati alla inevitabile ed ampia utilizzazione di procedure manuali.

È prevedibile, tuttavia, che, una volta memorizzati tutti i dati di base, si potranno adottare, a medio termine, procedure di definizione largamente basate sulla automazione, recuperando così una ragionevole correttezza nella definizione delle pensioni.

Per concludere, si assicura che entro breve tempo saranno varate una serie di misure intese allo snellimento delle procedure e quindi alla eliminazione delle disfunzioni che portano al ritardo nel pagamento delle pensioni.

Il Ministro: FOSCHI.

CASALINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

la direzione generale dell'INPS - Ufficio VII - PEI, in data 11 novembre 1976 inviava al pensionato De Vittorio Giuseppe di Gallipoli la lettera n. 2207/180315 V avvisandolo che con il codice di partita n. 00101561 gli era stata accreditata presso la sede provinciale dell'INPS di Lecce la somma di lire 658.090 per arretrati maturati sulla pensione;

per tale ragione gli è stato ritirato il libretto di pensione per il conguaglio —

quali sono le cause che impediscono da mesi al pensionato De Vittorio Giuseppe di fruire della pensione aggiornata con il nuovo accredito. (4-01243)

RISPOSTA. — La pensione spettante al signor Giuseppe De Vittorio ai sensi dei regolamenti CEE è stata liquidata nell'agosto 1979.

In data 19 novembre 1979 la sede provinciale INPS di Lecce ha provveduto ad inviare all'interessato le somme arretrate della prestazione, nonché il nuovo certificato di pensione.

Il Ministro: FOSCHI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della pratica di pensione dell'ex dipendente comunale di Gallipoli Francesco Rima, nato a Gallipoli il 4 aprile 1922, posizione della pratica n. 2447699.

La domanda di pensione dell'interessato è stata inoltrata dal Comune in data 6 marzo 1978 con lettera protocollo n. 4831. (4-03993)

RISPOSTA. — La direzione generale degli istituti di previdenza ha conferito al signor Rima la pensione ordinaria di annue lorde lire 5.700 mila a decorrere dal 1° luglio 1979, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione del servizio prestato alle dipendenze del comune di Gallipoli dal 27 giugno 1945 al 30 giugno 1979, di 7 anni di abbuono, concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e di 3 campagne di guerra, per complessivi 41 anni 6 mesi.

Gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Gallipoli ed alla direzione provinciale del Tesoro di Lecce non appena espletati i controlli contabili di

legittimità da parte della ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Si fa presente che l'interessato è tuttora in godimento dell'acconto di pensione, corrisposto a suo tempo dal comune di Gallipoli, che a decorrere dal 1° gennaio 1980, è stato assunto in pagamento, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, dalla direzione provinciale del Tesoro di Lecce.

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI
ARMAROLI.

CATTANEI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza (e di conseguenza quali urgenti iniziative intendano adottare) dello sconcertante ritardo con cui la direzione dell'INPS di Genova provvede al pagamento delle pensioni a chi ne ha diritto: in taluni casi per il pagamento delle pensioni ordinarie occorrono alcuni mesi, mentre la liquidazione delle spettanze comporta addirittura anni.

Si chiede inoltre di sapere quale risposta i Ministri ritengano di fornire alle dichiarazioni in proposito rilasciate dal segretario regionale della CISL ligure (ripreso dal quotidiano *Il Lavoro*, numero del 3 aprile 1980) con le quali si denuncia, tra l'altro, che tredicimila pratiche sono in giacenza, che i ritardi medi nel pagamento dell'aggiornamento delle pensioni e degli scatti dovuti sono almeno di due anni. Nella stessa denuncia si precisa che esistono casi in attesa di pensione addirittura dal 1970 e dal 1972.

Si chiede infine di sapere se corrisponde a verità quanto affermato dallo stesso autorevole dirigente sindacale, secondo cui la responsabilità principale dell'inconcepibile (a tacer d'altro) situazione segnalata farebbe carico anche alla direzione provinciale del tesoro di Genova, il cui direttore sarebbe continuamente assente, ricoprendo altri impegnativi incarichi presso la Zecca e la direzione generale del Ministero del tesoro. (4-03364)

RISPOSTA. — I ritardi nella liquidazione delle pensioni presso la sede provinciale dell'INPS di Genova — dovuti ad un complesso di motivi tra i quali assume rilievo la carenza di personale — trovano, purtroppo, riscontro nei dati statistici relativi alla definizione delle pratiche in questione.

Dal loro esame si rileva infatti che i tempi medi occorrenti per la liquidazione dei vari tipi di pensione risultavano al 31 dicembre 1979 tutti superiori a quelli rilevati su scala nazionale.

Per eliminare entro tempi ragionevoli le più consistenti sacche di arretrato lo istituto ha di recente approvato un piano operativo che contempla una diversa distribuzione del personale, l'apporto di nuove unità lavorative (personale proveniente dall'INAM) e il ricorso a più snelli criteri organizzativi.

Su queste basi, considerato che il piano stesso sarà sottoposto a periodiche verifiche sia a livello locale sia a livello centrale, si ritiene che la situazione della sede INPS di Genova potrà avviarsi entro la fine del 1980 ad un effettivo miglioramento.

Per quanto riguarda l'ultimo punto della interrogazione, il competente Ministero del tesoro, nel rappresentare la critica situazione in cui versa la direzione provinciale del Tesoro di Genova, a causa soprattutto della carenza di personale, ha reso noto che recentemente il predetto ufficio si è dotato di 2 mini-elaboratori, il cui impiego consentirà un più celere smaltimento dell'arretrato.

Anche per quanto riguarda la situazione di organico essa è in via di miglioramento considerato che con le assunzioni dei giovani di cui alla legge n. 285 del 1977, n. 28 unità sono state destinate all'ufficio di Genova, altre assegnazioni di personale potranno essere disposte dopo l'espletamento di alcuni concorsi in atto nella carriera esecutiva ed ausiliaria.

Per quanto concerne infine la questione riguardante le assenze dalla sede del dirigente dell'ufficio il predetto Dicastero ha fatto presente che tale situazione è del tutto transitoria, atteso che il funzionario

il quale già svolgeva funzioni di tesoriere della Zecca, è attualmente impegnato a Roma nelle operazioni di consegna dei metalli preziosi alla Tesoreria centrale dello Stato sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della legge 20 aprile 1978, n. 154, riguardante la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'istituto poligrafico dello Stato.

Il Ministro: FOSCHI.

CAVIGLIASSO PAOLA, BALZARDI E CARLOTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quali ragioni (a distanza di oltre 1 anno dalla promulgazione della legge n. 29 del 7 agosto 1979 sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione unica):

1) il Ministro e la Direzione generale INPS non hanno ancora inviato alle sedi periferiche dell'Istituto chiare disposizioni operative per l'istruttoria e la definizione delle domande di ricongiungimento previste dall'articolo 1 della legge (ricongiungimento presso l'INPS - assicurazione generale obbligatoria - dei periodi di contribuzione versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi);

2) non è stata compiuta una responsabile analisi sulla situazione di arretrato nell'esame di ogni tipo di domande di prestazioni esistenti nelle grandi sedi dell'Istituto (Torino, Napoli, Roma, Palermo, Milano, ecc.) e non sono stati presi i necessari provvedimenti per dotare tali sedi di tutto il personale occorrente per far fronte ai nuovi ed impegnativi adempimenti affidati all'Istituto, anche e specialmente per l'applicazione della legge n. 29.
(4-02704)

RISPOSTA — Il ritardo nell'invio alle sedi periferiche dell'INPS delle disposizioni operative per l'applicazione dell'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 è motivato dal fatto che al momento della emanazione

della legge l'istituto ha dato precedenza alla predisposizione delle procedure e delle norme operative concernenti la ricongiunzione dei periodi assicurativi in gestioni o fondi diversi dall'assicurazione generale obbligatoria (articolo 2). Ciò nella previsione, per altro confermata dai fatti, che detta ricongiunzione avrebbe immediatamente interessato un elevato numero di lavoratori (a tutt'oggi oltre 500 mila a fronte di 35 mila assicurati che hanno chiesto la ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1).

L'analisi dei problemi e lo studio delle procedure connessi con l'applicazione dell'articolo 1 della legge in parola hanno comportato un serio impegno per i diversi uffici competenti, al fine di ricondurre le molteplici operazioni a criteri di uniformità e di dotare, quindi, i settori operativi di strumenti omogenei e semplificativi (tabella, modulistica, ecc.); per la preparazione dei quali si è dovuta eseguire l'analisi storica delle contribuzioni, con relative elaborazioni aritmetiche. Comunque, la circolare contenente le norme operative al riguardo è stata emanata nel mese di aprile 1980.

Per ciò che concerne l'andamento del lavoro presso le dipendenze periferiche nelle aree prestazioni e contributi, anche in rapporto all'impiego del personale, l'INPS segue detto andamento attraverso l'esame di dati statistici periodici. L'analisi consente di valutare, di volta in volta, le situazioni di arretrato che possono verificarsi, ai fini di interventi volti a sanare, nel più breve tempo possibile, siffatte situazioni.

In merito alle sedi provinciali di Torino, Milano, Roma, Palermo e Napoli, l'INPS ha assicurato che sono in corso di definizione piani operativi che, previa determinazione del carico di lavoro presso l'area pensioni di ciascuna sede, di *standards* di produttività del numero di unità impiegate da adibire a potenziamento del settore e dei possibili tempi di recupero, dovrebbero consentire in tempi sufficientemente brevi di conseguire presso le citate sedi l'eliminazione o, quanto meno, una sensibile contrazione dell'arretrato.

Va per altro precisato che il citato piano di recupero interesserà soprattutto le prime 4 sedi, perché presso quella di Napoli l'indice di giacenza è di poco superiore ai 4 mesi.

Un piano operativo analogo a quello sopraesposto è stato già realizzato in passato presso la sede provinciale di Torino con risultati più che positivi, tanto è vero che nel giro di circa nove mesi (dal marzo al dicembre 1978) il numero delle domande di pensione giacenti è diminuito di oltre 21 mila pratiche.

La situazione globale dell'istituto dovrebbe, per altro, avvantaggiarsi da un disegno di legge recante norme per lo snellimento delle procedure per la liquidazione delle pensioni INPS in corso di presentazione alle Camere.

Il Ministro: FOSCHI

CAVIGLIASSO PAOLA, BALZARDI E CARLOTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere —

visto quanto contenuto nell'articolo 3, punto a), comma secondo, del decreto-legge n. 633 del 30 dicembre 1979, che attribuisce all'INPS il compito del pagamento dell'assegno di natalità previsto dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

considerato che alle sedi periferiche dell'INPS sono state date disposizioni operative per il pagamento delle indennità di malattia e di maternità a favore di tutti gli altri lavoratori, ma che nessuna disposizione è stata sinora impartita per le categorie dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti —

per quali ragioni non si è provveduto con unica circolare a disporre la procedura e la modulistica per l'erogazione delle prestazioni per maternità a favore di tutte le categorie, ivi comprese quelle dei lavoratori autonomi.

Gli interroganti fanno presente che — secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 1204 del 1971 — le domande

di assegno di natalità debbono essere presentate entro 90 giorni dalla data dell'evento (parto o aborto); sottolineano quindi l'urgenza del problema e chiedono se si intendono inviare chiare e sollecite disposizioni in materia. (4-02705)

RISPOSTA. — È stata recentemente emanata dall'INPS la circolare contenente la istruzioni relative al pagamento dell'assegno di natalità previsto dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in favore delle lavoratrici autonome.

Essa ha fatto seguito alle disposizioni precedentemente adottate per il pagamento delle indennità di malattia e maternità in favore di tutti gli altri lavoratori. Le sedi periferiche sono quindi nelle condizioni per poter liquidare l'assegno in parola.

I motivi dei lamentati ritardi vanno ricercati nel fatto che l'istituto ha dovuto acquisire le disposizioni dei vari enti mutualistici interessati, prima di fornire le conseguenti istruzioni alle dipendenze periferiche.

Tale problema presentava delle difficoltà, in conseguenza delle diversità esistenti fra le normative dei vari enti, nonché di quelle esistenti nell'ambito delle numerosissime casse mutue aziendali.

Occorre anche tener presente che l'INPS è subentrato dal 1° gennaio 1980, per effetto della legge n. 833 — istitutiva del Servizio sanitario nazionale — negli adempimenti già di pertinenza dell'INAM e degli altri enti mutualistici, relativi all'accertamento ed alla riscossione dei contributi di malattia e maternità, ma non vi è stata, a far tempo da questa data la contestuale assegnazione, prevista dall'articolo 67 della citata legge n. 833 del 1978 del personale già addetto presso gli enti mutualistici disciolti al complesso degli adempimenti trasferiti.

Ciò ha costretto l'ente a far fronte ai nuovi compiti con le proprie risorse di personale del quale è per altro nota la carenza numerica.

Il Ministro: FOSCHI.

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza del malcontento e della protesta esistenti tra gli abitanti dei rioni periferici della città di Lecce e dei giovani laureati in farmacia: i primi per la mancanza di farmacie nei nuovi quartieri residenziali lontani dal centro della città, i secondi per il mancato espletamento di concorsi già banditi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche e puntualmente sospesi per difetti burocratici e violazioni di leggi nei bandi di concorso.

Per sapere se sono a conoscenza che in provincia di Lecce da circa dieci anni non vengono espletati concorsi con grave nocimento per le popolazioni interessate e per i giovani farmacisti che, pur avendo conseguito la laurea e pur essendo iscritti nell'albo professionale, non hanno ancora potuto ottenere la idoneità.

Risulta infatti:

che in data 9 marzo 1972 fu indetto un concorso per l'assegnazione di 4 farmacie urbane a Lecce e una rurale nel comune di Cannole con l'applicazione dell'articolo 25 della legge 2 aprile 1968, n. 475, secondo cui nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge l'ammissione al concorso era consentita solo ai farmacisti non titolari, ai farmacisti rurali, ai direttori e farmacisti di farmacie ospedaliere ed ai farmacisti di cui alla lettera f) dell'articolo 3 della citata legge;

che detto concorso fu annullato perché l'autorità preposta rilevò, in seguito, grave omissione negli adempimenti relativi alla pubblicità del concorso stesso;

che per emettere altro decreto e bandire nuovamente il concorso, si tardò più di un anno e finalmente in data 15 giugno 1973 il concorso venne bandito, ma con altri e più gravi omissioni e difetti.

Infatti a far parte della commissione giudicatrice venivano nominati funzionari in contrasto con l'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e per sostituirli si fanno trascorrere altri quat-

tro anni, ma la violazione più grave si riscontra in quel ritardo di più di un anno tra il primo e il secondo concorso, creando equivoci sulla applicabilità dello articolo 25 della citata legge, fino al punto da permettere la partecipazione al concorso di titolari di farmacie. Nel secondo bando di concorso si trascura inoltre di richiamare la limitazione transitoria contemplata dall'articolo 25, fatto questo che apre le porte ai farmacisti titolari, esclusi in virtù di detta norma.

Succede che la commissione giudicatrice, giustamente e in contrasto con l'autorità che ha bandito il concorso, esclude dal concorso il dottor Calamia Nicolò, titolare di farmacia urbana in Campi Salentina ritenendo implicita la limitazione prevista nel primo decreto di concorso. Contro tale esclusione il dottor Calamia produce ricorso al TAR e con lo stesso chiede ed ottiene la sospensione del concorso, ricorso che dopo ben tre anni purtroppo non è ancora stato deciso.

Per sapere ancora se sono a conoscenza che in data 1° giugno 1976 veniva bandito un altro concorso per l'assegnazione di tre sedi farmaceutiche urbane e dodici rurali e che anche quest'altro concorso è stato sospeso, per ricorsi presentati al TAR perché si sarebbe ancora una volta ripetuto lo stesso errore, nominando a presiedere la commissione giudicatrice un impiegato del Ministero della pubblica istruzione, anziché un funzionario del Ministero della sanità, come stabilito dall'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Risulta inoltre che il concorso è stato bandito in violazione anche dell'articolo 3, che stabilisce termini perentori entro i quali vanno indetti i concorsi provinciali e cioè entro il mese di marzo di ogni anno dispari.

Per sapere se non ritengono di dover ravvisare in tutto questo motivi di dolo e di reato, dato che alcuni errori e violazioni si ripetono in ogni bando di concorso.

Per sapere inoltre se non credono di dovere intervenire per accertare i veri motivi che sono alla base di tutte le omissioni, difetti, ritardi e violazioni denun-

ciati, che hanno provocato gravi danni ai giovani laureati, che dopo circa dieci anni sono ancora sprovvisti del titolo di idoneità, e alle popolazioni, che sono prive dei servizi farmaceutici.

Per sapere, infine, quali provvedimenti ritengono di dover adottare, ognuno per la propria competenza, nei confronti dei responsabili. (4-02929)

RISPOSTA. — La materia riguardante i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche risulta trasferita alla competenza degli organi regionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Pertanto, non è consentito allo scrivente Dicastero svolgere dirette determinazioni nel senso indicato. Nel caso, si riferisce quanto comunicato dall'ufficio del medico provinciale di Lecce, interessato da questa Amministrazione.

Con decreto del predetto ufficio, in data 9 marzo 1972, è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro sedi farmaceutiche. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al concorso potevano partecipare solo farmacisti non titolari o titolari di farmacie rurali. Uno dei concorrenti escluso per difetto di tale requisito, ha prodotto gravame, tuttora pendente presso la sezione di Lecce del Tribunale amministrativo regionale.

Analoga sorte ha subito un successivo concorso, bandito in data 1° giugno 1976 e sospeso dal TAR — sezione staccata di Lecce — per irregolarità nell'atto di nomina della commissione giudicatrice.

Solo per il primo concorso il TAR ha provveduto all'ammissione con riserva del ricorrente, consentendo comunque lo espletamento delle prove concorsuali.

La definizione dell'altro ricorso, è, nella specie, ostativa all'espletamento dei concorsi in questione.

A fronte di quanto sopra, questa Amministrazione nel rispetto delle procedure, curerà, presso la competente autorità locale, gli interventi che sarà possibile svolgere.

Il Ministro della sanità: ANIASI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia al corrente della necessità di ristrutturare e di ammodernare a Torino lo sportello postale di via Nizza n. 8, dove la piccola utenza, sopraffatta mentre è in attesa dalle grandi ditte e dai « fuorisacco », si trova in grave disagio nello spedire presso un unico affollato sportello lettere raccomandate e lettere espressi.

Per sapere se sia possibile attrezzare opportunamente nella stessa località tre o quattro sportelli, di cui uno possa anche accettare ininterrottamente durante ventiquattro ore telegrammi e raccomandate, senza essere costretti a fare nell'interno della stazione di Torino Porta Nuova, durante la notte, inutili e defatiganti percorsi podistici alla ricerca dell'ufficiale postale notturno addetto. Il locale di via Nizza, n. 8, costruito nel 1942, può essere opportunamente e con minima spesa equipaggiato per questo servizio continuato e ripulito a dovere con soddisfazione per tutti. (4-02574)

RISPOSTA. — Nel contesto dei lavori di ristrutturazione dei locali dell'edificio poste-ferrovia di Torino, sito in via Nizza, è stata recentemente allestita una nuova sede per l'ufficio postale che occupa una superficie di circa 170 metri quadrati, rispetto ai 100 dei locali precedentemente occupati.

Il nuovo ufficio, realizzato con caratteristiche di sicurezza anticrimine, offre una più ampia disponibilità di sportelli sia per il servizio raccomandate, che vengono accettate fino all'una dopo mezzanotte, sia per i pacchi fuori sacco, per i quali sono stati predisposti due appositi sportelli ed un elemento passapacchi.

Si ritiene, pertanto, che la sede ora realizzata, nella quale in data 24 marzo 1980, sono stati trasferiti i servizi, sia pienamente adeguata a soddisfare le esigenze dell'utenza.

Non appare, invece, possibile accogliere la richiesta avanzata intesa ad ottenere l'istituzione, nell'ambito della stessa sede,

di uno sportello che provveda all'accettazione dei telegrammi, ininterrottamente, durante l'arco dell'intera giornata, tenuto conto del fatto che tale servizio viene già disimpegnato dall'ufficio principale telegrafico, con sede in via Alfieri 10, che dista circa cinquecento metri da via Nizza, e che presso la stazione di Torino Porta Nuova, opera un ufficio principale il quale esegue il servizio di accettazione dei telegrammi, con orario continuato, dalle ore 8 alle 19,20.

Il Ministro: DARIDA.

DI CORATO, SICOLO, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, MASIELLO E GRADUATA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che oltre trentamila pensionati della provincia di Bari dal 1977 attendono vanamente la ricostituzione o il supplemento della pensione, il che crea gravi condizioni per gli aventi diritto, i quali hanno come unico sostegno di vita la misera pensione.

Per conoscere quali misure concrete ed urgenti il Ministro intende prendere per riparare al ritardo ed al tempo stesso al danno da loro subito, anche al fine di scongiurare eventuali ricorsi da parte dei pensionati colpiti e delle loro organizzazioni sindacali alla Magistratura per far valere il loro giusto diritto. (4-03486)

RISPOSTA. — Dai dati rilevati al 31 marzo 1980 risulta, presso la sede provinciale dell'INPS di Bari, una giacenza di n. 22.643 domande di ricostituzione di pensioni per contributi pregressi, o versati successivamente alla data del pensionamento (supplementi), alle quali vanno aggiunte n. 1.300 pratiche di ricostituzione di pensioni per carichi familiari, per un totale di n. 23.943 pratiche.

Considerate anche le 675 ricostituzioni di pensioni sociali ex articolo 28 legge 21 dicembre 1978, n. 843, ancora da definire rispetto alle n. 5.040 pervenute, si ottiene una giacenza complessiva di n. 24.618 domande.

Dall'esame dei dati, risulta altresì che su tale giacenza incide in maniera non trascurabile una certa flessione del numero delle pratiche definite nel corso del 1979, flessione che trova parziale riscontro nel generalizzato andamento su scala nazionale, e che si deve, in buona parte, al maggior carico di lavoro determinatosi ovunque a causa degli andamenti connessi con l'applicazione dell'articolo 28 legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La situazione, alla data del 31 maggio 1980, appare già in ripresa, atteso che la giacenza ammonta a n. 23.716 pratiche.

Si deve, comunque, dare atto che il ritardo nella liquidazione delle pratiche di ricostituzione delle pensioni — come fenomeno non solo della provincia di Bari, ma comune a tutte le unità periferiche — esiste e da tempo viene seguito con costante attenzione ai fini delle possibili soluzioni.

Le cause principali del fenomeno sono da individuare nella ormai ben nota carenza di personale e nel fatto che il centro elettronico per la elaborazione delle pratiche di cui si tratta, è prioritariamente impegnato nel rinnovo degli ordinativi di pagamento conseguenti alla recente normativa sugli adeguamenti dei minimi di pensione e sulla semestralizzazione della scala mobile.

In ordine al primo punto, basti accennare che la sede di Bari, su un organico di n. 611 unità, ha attualmente in forza soltanto n. 375 dipendenti, con una carenza, pertanto, di ben 236 unità; malgrado tale situazione deficitaria, nel corso del 1980, presso la sede in parola si è cercato di incrementare il numero dei dipendenti assegnati al settore ricostituzioni, portandoli da 8 a 18, attraverso opportuni spostamenti interni.

Sul secondo punto, si precisa che è in fase di predisposizione, secondo le tecniche del DATA BASE, un nuovo archivio generale dei pensionati che consentirà, dopo l'approntamento delle necessarie procedure automatizzate, la liquidazione decentrata su sottosistema elaborativo periferico delle ricostituzioni e dei supplementi di pensione, mentre è stata da tempo de-

centrata la liquidazione dei carichi familiari.

Tali nuove procedure saranno rese operative appena possibile, considerata la necessità di dare prioritaria applicazione alle disposizioni di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Qualora, comunque, la situazione delle giacenze di Bari, non dovesse ulteriormente migliorare è prevista una verifica sul posto per accertare se nel settore di lavoro delle ricostituzioni esistano anche disfunzioni di carattere organizzativo.

Il Ministro: FOSCHI.

DI CORATO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA E SICOLO. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere le ragioni per le quali al pensionato Maremonti Francesco, nato ad Altamura il 24 aprile 1894, residente a Bari, via Crispi 39, pensionato della marina militare (S. ten. C. E. M.), insignito dell'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto, con decreto numero 03277 del 25 ottobre 1968, a tutt'oggi non viene corrisposto il beneficio dello assegno vitalizio.

Per sapere, inoltre, se il ministro del tesoro intenda dare disposizioni concrete alla direzione provinciale del tesoro di Bari al fine di soddisfare le lunghe aspettative del pensionato Maremonti, tuttora in attesa della corresponsione dell'assegno vitalizio. (4-03505)

RISPOSTA. — Il consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla legge 4 novembre 1979, n. 563, sta provvedendo a segnalare alle rispettive direzioni provinciali del Tesoro i nominativi degli ex combattenti della guerra 1915-1918 (circa 40 mila) che, pur essendo insigniti della croce di cavaliere di Vittorio Veneto, non sottoscrissero, all'atto della presentazione della domanda, il quadro relativo alla richiesta dell'assegno vitalizio.

Ciò posto, si fa presente che la direzione provinciale del Tesoro di Bari ha reso noto di aver ricevuto l'elenco collet-

tivo degli aventi titolo all'assegno di che trattasi e che in detto elenco è compreso anche il signor Maremonti.

Lo stesso ufficio ha altresì assicurato di aver provveduto all'emissione in favore del predetto del relativo decreto concessivo, al quale darà tempestiva applicazione, appena restituito dai competenti organi di controllo.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

DI CORATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dell'incresciosa situazione che si viene a determinare nel caso di malattia dei lavoratori portieri di stabili, i quali hanno diritto in tal caso solo all'alloggio, luce e riscaldamento mentre un ventiseiesimo della paga è da devolversi ai sostituti.

Tutto ciò è in evidente contrasto con l'articolo 38 della Costituzione, che sancisce: « i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia . . . ». Lo stesso compenso dato al sostituto, che potrebbe superare i minimi salariali, sarebbe in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione.

Si chiede quindi al Ministro se non ritenga necessario porre fine a tali ingiustizie attraverso misure che estendano e riconoscano l'indennità di malattia e l'eliminazione della trattenuta del ventiseiesimo della paga concessa al portiere sostituto. (4-03593)

RISPOSTA. — In attuazione, come già esposto alla Camera in una recente riunione della Commissione Lavoro, dell'articolo 74 della legge n. 833 del 1978 — che prevede il riordino dell'intera materia delle prestazioni economiche per malattia e maternità — e per ricondurre ad unità un sistema frammentario, quale risulta dagli ordinamenti vigenti, il Ministero del lavoro ha elaborato uno schema di disegno di legge, la cui sfera di applicazione comprendente i lavoratori che attualmente

hanno titolo alla indennità in questione, consente il conseguimento di una larga solidarietà tra le varie categorie, con una disciplina unitaria che supera gli squilibri esistenti fra le stesse.

Tale schema è già stato sottoposto alle organizzazioni sindacali, le quali si sono riservate di far conoscere il loro avviso.

In sede di definitiva stesura dello schema di provvedimento citato saranno considerate le richieste avanzate in favore dei portieri, tenuto anche conto del fatto che il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, firmato il 24 marzo 1978, prevede che i lavoratori in questione non percepiscano alcuna retribuzione in denaro per il periodo di malattia, dovendo devolvere ai loro sostituti la remunerazione corrisposta dal datore di lavoro.

Il Ministro: FOSCHI.

FABBRINI. — *Al Ministro del tesoro.* -- Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora proceduto alla riliquidazione per invalidità a diritto accertato al signor Natali Bruno, nato a Signa il 14 aprile 1918 e residente a Prato (Firenze), in via Ostia 65/A, posizione numero 7033660, e se risponde al vero che detta pratica si troverebbe da oltre 15 mesi giacente presso il Ministero della sanità in attesa del richiesto parere. (4-04007)

RISPOSTA. — Il Ministero della sanità, in risposta alla richiesta di parere formulata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza ha confermato per il signor Natali la classificazione delle infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, alla prima categoria della tabella A della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modifiche, con esclusione della superinvalidità.

A seguito di tale parere il trattamento di quiescenza, già conferito nei confronti dell'interessato, non subisce variazione alcuna.

Con nota dell'11 giugno 1980, numero 7033660, la Direzione generale degli istitu-

ti di previdenza ha dato comunicazione al signor Natali di tale circostanza.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

FACCHINI, BRUSCA E PALOPOLI. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che in occasione delle operazioni connesse al riparto del personale dei disciolti enti mutualistici da iscrivere o nei ruoli regionali per i servizi delle U.S.L. o dell'INPS secondo le disposizioni impartite dal Consiglio sanitario nazionale con la direttiva n. 1 del 23 ottobre 1979, la Direzione generale dell'INAM ha richiesto ai direttori provinciali di compilare una scheda per ciascun dipendente per aggiornare lo stato matricolare di ciascuno, ma, che oltre alla specifica delle mansioni svolte negli ultimi due anni, si richiede di dare un giudizio di merito sul dipendente (da eccellente a scarso);

se non ritengono che questa richiesta reintroduca un sistema di schedatura tale da rendere possibili metodi discriminatori e in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411; e se non intendono adoperarsi affinché sia abolita questa procedura discrezionale e unilaterale. (4-02217)

RISPOSTA. — La compilazione della scheda è stata effettuata da parte dell'INAM per l'aggiornamento dello stato matricolare del personale.

Al riguardo, d'intesa anche con il Dicastero di grazia e giustizia, questo Ministero ritiene che nel merito non vi sia contrasto col decreto del Presidente della Repubblica n. 411, del 1976, il quale, richiamando all'articolo 54 le disposizioni di cui al Titolo II della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), vieta solo gli atti ed i comportamenti discriminatori in relazione all'attività sindacale del dipendente, ma assolutamente non preclude, co-

me è ovvio, la possibilità di valutazione di merito non connesse all'attività sindacale svolta.

Il Ministro della sanità: ANIASI.

FIORET. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia secondo la quale, a far data dal 1° luglio 1980, sarebbe stata disposta la chiusura dell'agenzia PT di Solimbergo, in provincia di Pordenone.

Premesso che l'agenzia di Solimbergo, in esercizio da moltissimi decenni, corrisponde a sentite esigenze di una comunità isolata della pedemontana friulana, gravemente danneggiata dal terremoto, l'interrogante chiede se il Ministro non ravvisi, quanto meno, l'opportunità di soprassedere ad ogni decisione fino al compimento delle opere di ricostruzione, atteso che la ubicazione di uffici pubblici nelle zone disastrose rappresenta un punto di riferimento ed una concreta testimonianza dell'interessamento dello Stato verso le popolazioni ed adempie, specie per le persone anziane e per i pensionati, un servizio indispensabile nel disbrigo delle molteplici operazioni postali. (4-03146)

RISPOSTA. — In occasione della visita ordinaria effettuata il 22 febbraio 1978 all'agenzia postelegrafonica di Solimbergo di Sequals, il funzionario incaricato riscontrò che dalla stessa veniva svolta, mensilmente, una quantità di lavoro di così poco rilievo da non esserne giustificata l'ulteriore esistenza, pertanto ne propose la chiusura.

Il competente ufficio compartimentale, incaricato di effettuare un apposito sopralluogo ispettivo e la direzione provinciale di Pordenone confermarono l'esiguità delle operazioni nei vari servizi (il modello VL 1 riportava solo 303 punti) e ribadirono l'opportunità di procedere alla soppressione della citata agenzia, distante, per altro, solamente 2 chilometri dall'ufficio postelegrafonico di Sequals.

La proposta di chiusura pertanto fu sottoposta al comitato tecnico amministrativo, il quale, nella seduta del 21 dicembre 1979, espresse parere favorevole suggerendo che il provvedimento di chiusura non avesse effetto immediato, ma dal luglio 1980, per evitare i disagi della stagione invernale agli utenti della zona.

La direzione compartimentale, prima di adottare un sì drastico provvedimento ha fatto raccogliere anche i dati relativi al 1979 dai quali è emerso che il traffico postale svolto dall'agenzia in argomento era veramente esiguo ed addirittura in diminuzione rispetto al 1978.

Numerose sono state le rimostranze pervenute da vari enti ed autorità, tutte, ovviamente, contrarie alla chiusura dell'ufficio per i disagi che ciò avrebbe comportato per la popolazione della frazione di Solimbergo, posta in zona che ancora risente delle conseguenze del terremoto, per cui con provvedimento del 7 maggio 1980 la competente direzione compartimentale per il Friuli-Venezia Giulia è stata incaricata di soprassedere alla soppressione dell'agenzia in argomento, in attesa di procedere ad una ulteriore valutazione di tutti gli elementi di giudizio, ivi compresi quelli relativi al traffico svolto nel corrente anno 1980.

Di ciò è stata data notizia alle autorità locali, nonché alla direzione provinciale postelegrafonica di Pordenone.

Il Ministro: DARIDA.

FRANCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere i motivi per i quali l'INPS non ha ancora evaso la pratica della ricostituzione della pensione di Gani Giulio di Portoferraio (Livorno), libretto n. 9131979 P. M.

(4-00550)

RISPOSTA. — Al signor Giulio Gani è già stata effettuata la ricostruzione della pensione n. 9131979/PM per la liquidazione della prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

La effettiva corresponsione al signor Gani delle somme dovutegli per il titolo di cui si tratta avverrà, presumibilmente, entro il mese di agosto 1980.

Il Ministro: FOSCHI.

GALANTE GARRONE. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per conoscere se risponda a verità quanto lamentato, in particolare, da alcune sezioni siciliane dell'Associazione italiana assistenza agli spastici, e cioè che numerosi centri di riabilitazione gestiti dall'AIAS versano in gravissime difficoltà economiche in conseguenza della mancata erogazione delle rette spettanti per servizi già da tempo prestati;

per conoscere altresì quali siano le ragioni di tale stato di cose e come si pensi di porre rimedio ad una situazione a tal punto grave. (4-03138)

RISPOSTA. — Le difficoltà economiche in cui versano le sezioni siciliane dell'associazione italiana assistenza agli spastici (AIAS) sono note allo scrivente.

Tale situazione è dovuta all'esaurimento - nel novembre 1979 - del capitolo di bilancio relativo all'assistenza sanitaria agli invalidi civili.

Al riguardo, questo Ministero ha già richiesto il rifinanziamento al Dicastero del tesoro, che ha provveduto in merito con l'ultima variazione di bilancio.

Si può sin d'ora assicurare che questa amministrazione provvederà, appena in possesso dei mezzi finanziari, alla erogazione delle competenze con la massima sollecitudine possibile.

Il Ministro della sanità: ANIASI.

GRIPPO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi del ritardo della ricostituzione della pensione al signor Marano Raffaele, via G. B. Marino n. 9, Napoli.

Il numero del certificato di pensione INPS è il seguente: 3733759. (4-03515)

RISPOSTA. — Le operazioni elettrocontabili per la definitiva ricostituzione della pensione di invalidità n. 3733759 del signor Raffaele Marano, residente in Napoli, sono tuttora in corso.

Per altro, nell'attesa, la sede zonale di Napoli I ha già corrisposto al pensionato vari acconti, per un ammontare complessivo di lire 4 milioni 500 mila, e, qualora l'interessato ne avanzi richiesta, esaminerà la possibilità di ulteriori erogazioni allo stesso titolo.

Il Ministro: FOSCHI.

GRIPPO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le motivazioni del ritardo della liquidazione della pensione del signor Tabarro Mario, via Amalfi 12, Napoli.

Il suddetto è in attesa dal 1975; il numero d'iscrizione è il seguente: 3609379. (4-03615)

RISPOSTA. — La direzione provinciale del Tesoro di Napoli, all'uopo interessata, ha comunicato di non avere agli atti del proprio ufficio alcuna partita di pensione intestata al signor Mario Tabarro.

Risulta, tuttavia, una partita di pensione - iscrizione n. 3609379 - intestata al signor Luigi Tabarro, ex dipendente del Ministero dei lavori pubblici, che ha goduto del trattamento di quiescenza dal 1° gennaio 1970 al 12 marzo 1975.

A seguito del decesso del summenzionato signor Luigi Tabarro, avvenuto il 22 marzo 1975, venne concessa a decorrere dal 23 marzo 1975, con determinazione n. 652 della direzione provinciale del Tesoro di Napoli, in data 19 ottobre 1976, la pensione di reversibilità alla vedova signora Maria Pagliuca.

Alla morte della stessa, avvenuta il 4 marzo 1977, il rateo di pensione dovuto dal 23 marzo 1975 al 4 marzo 1977, venne liquidato agli eredi signori: Nicolina, Anna, Raffaella, Addolorata, Paolo e Antonio Tabarro, con assegni di conto corrente postale di serie speciale n. 130420 di lire 1.482.620 e n. 130421 di lire 200.800 emessi il 26 settembre 1977. I predetti assegni

risultano contabilizzati nel mese di ottobre 1977.

Successivamente, la coerede Anna Tabbarro ha chiesto, quale orfana maggiorenne inabile, la pensione di reversibilità.

Tale pratica è ancora in corso di istruttoria, in quanto l'interessata, nonostante i ripetuti solleciti da parte del predetto ufficio provinciale del Tesoro — l'ultimo in data 13 giugno 1980 — non ha presentato la documentazione necessaria per l'eventuale emissione del provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

GRIPPO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono i motivi del ritardo nella corresponsione della pensione e della liquidazione relativa a 22 anni di servizio al signor Mastropietro Antonio, via Santa Maria Ognibene 52, Napoli, collocato a riposo dal comune di Napoli il 1° gennaio 1978.

Il numero della posizione INADEL è il seguente: 84909. (4-03616)

RISPOSTA. — La Direzione generale degli istituti di previdenza ha conferito al signor Mastropietro la pensione ordinaria di annue lorde lire 2 milioni 904 mila a decorrere dal 1° gennaio 1980, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, numero 1646, per la valutazione del servizio prestato alle dipendenze del comune di Napoli dal 22 marzo 1956 al 31 dicembre 1977, di 7 anni di abbuono, concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e di tre campagne di guerra.

Gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Napoli ed alla direzione provinciale del Tesoro di Napoli non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Si assicura, comunque, che l'interessato è tuttora in godimento dell'acconto di pensione, corrisposto a suo tempo dal comu-

ne di Napoli e che, a decorrere dal 1° gennaio 1980, è stato assunto in pagamento, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, dalla direzione provinciale del Tesoro della stessa città.

Per quanto riguarda, poi, la definizione della pratica relativa all'indennità di fine servizio, si fa presente che l'INADEL ha provveduto in data 5 aprile 1979 alla liquidazione della stessa per l'importo di lire 5.260.830.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

LAMORTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che la legge 24 luglio 1978, n. 388, all'articolo 2-bis prescrive che « le marche per cambiali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 47 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate col bollo a calendario, oltre che dagli uffici del Registro, anche dagli uffici postali » — il motivo per il quale non tutti gli uffici postali effettuano il prescritto servizio.

L'interrogante, alla luce dell'interpretazione data dall'Amministrazione postale della citata legge, che ritiene alternativo e non sussidiario il servizio di annullamento delle marche per cambiali, per cui nei comuni dove ha sede un ufficio del Registro si rimanderebbe a questi uffici il servizio, ritiene di evidenziare che trattasi di una interpretazione non compatibile con la norma legislativa. Essa, infatti, non prevede limitazioni di alcun genere e deve intendersi pienamente applicabile su tutto il territorio nazionale.

L'interrogante, infine, considerato il disagio in atto fra gli operatori economici soprattutto nei grandi centri, derivante dalla discutibile interpretazione data alla legge n. 388, chiede di conoscere se non si ritenga opportuno autorizzare tutti gli uffici postali, a prescindere dal comune

dove essi hanno sede, ad effettuare un servizio non oneroso per l'Amministrazione e di indubbia utilità per il cittadino.

(4-00280)

RISPOSTA. — Le disposizioni contenute nell'articolo 2-bis della legge 24 luglio 1978, n. 388, hanno dato luogo a dubbi interpretativi, cosicché è stato necessario tenere contatti con i competenti organi del Ministero delle finanze allo scopo di definire la corretta applicazione delle norme in materia di annullamento delle marche sulle cambiali.

Si precisa che il predetto Dicastero delle finanze aveva espresso il parere, in un primo momento, che gli uffici postali dovessero svolgere l'attività di annullamento delle marche in alternativa a quella degli uffici del registro, ove esistenti.

In seguito la medesima Amministrazione finanziaria ha invece ritenuto che l'alternativa, cui si è fatto cenno, non riguardi gli uffici ma debba essere interpretata come facoltà del contribuente di presentare le cambiali indifferentemente a qualunque ufficio del registro o a qualsiasi ufficio postale.

Alla luce di tale orientamento e dopo l'opportuno approfondimento della questione, sono state impartite definitive disposizioni agli organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel senso che l'annullamento delle marche sulle cambiali, a richiesta degli interessati, deve essere effettuato dagli uffici postali anche nelle località sedi di uffici del registro.

Il Ministro: DARIDA.

LAMORTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la domanda di reversibilità della pensione di guerra (iscrizione n. 242646) intestata a Savino Biffaro, di Lavello (Potenza).

(4-03647)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Savino Biffaro, orfano maggiorenne inabile dell'ex militare Giovanni deceduto nel conflitto 1914-1918, è stata emessa determina-

zione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° maggio 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento, inoltre, al predetto è stato concesso l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 54 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Potenza, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Biffaro.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

MANCINI VINCENZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere —

premesso che l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, reca norme per la concessione di benefici alle aziende che versino all'INPS in una unica soluzione i contributi dovuti alle gestioni sociali obbligatorie e a quelle sociali di malattia, esonerandole da ogni onere accessorio di natura amministrativa o civile applicato in conseguenza di inadempienze connesse con la denuncia e il versamento dei contributi;

ricordato che per ottenere il beneficio dell'esonero dal pagamento di ogni somma accessoria, i datori di lavoro debbono provvedere a regolarizzare l'intera propria posizione debitoria contributiva, riferita a periodo di paga a tutto il 31 dicembre 1979, attraverso il pagamento integrale del debito entro il 30 giugno 1980 secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite dall'INPS —

se sia a conoscenza che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad oggi non ha ancora rese note, ai datori di lavoro interessati, le suddette modalità di attuazione del condono, vanificando in tal senso la *ratio legis* che è alla base del citato articolo 23-*quater*;

per conoscere se non ritenga che, anche ove nei prossimi giorni fossero rese note le predette modalità, il termine fissato dal legislatore al 30 giugno 1980 sarebbe comunque esiguo e non permetterebbe agli operatori economici ed ai datori di lavoro di riesaminare tutta la documentazione contributiva per sanare eventuali errori, anche di interpretazione, come sovente accade con la normativa degli sgravi relativi agli oneri sociali, tenuto altresì conto che entro lo stesso termine i datori di lavoro dovrebbero perfezionare l'invio della modulistica DM (Mod. DM 10 DL, Mod. DM 10 L, Mod. 01/M, SP 507, ecc.), mentre le varie sedi del predetto Istituto sono assolutamente sprovviste di tale modulistica, per non parlare delle aziende che hanno presentato domanda di immatricolazione nel 1979 e che non hanno ancora ricevuto la modulistica occorrente alla denuncia e al versamento dei contributi;

per sapere se, in considerazione di tutto ciò, si intendano assumere le opportune iniziative per uno slittamento del termine del condono al 31 dicembre 1980. (4-03649)

RISPOSTA. — Con decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, il termine concesso alle aziende per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'INPS è stato prorogato al 30 novembre 1980 ed è stata altresì data la facoltà di versare i contributi dovuti in sei rate mensili consecutive, di cui la prima entro il 30 novembre, con applicazione degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1971, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il Ministro: FOSCHI.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto dell'iter burocratico-amministrativo si trovi la pratica di riversibilità di pensione presentata il 7 luglio 1978 dalla signora Coscia Margherita, vedova Toppino, nata a Castellinaldo (Cuneo) il 5 febbraio 1912 e residente a Zarate (Buenos Aires - Argentina). La pratica reca il numero 998-5399205-1-13, e riguarda appunto la riversibilità della pensione del marito, militare dal 1935 al 1943, nato a Castellinaldo (Cuneo) il 23 settembre 1912, coniugatosi il 26 febbraio 1939 e defunto nel 1971 (il nome del marito è Toppino Giacomo Giulio; la richiesta di riversibilità è stata indirizzata alla Direzione generale del tesoro - Ufficio estero - via Guido Ubaldo del Monte 60, Roma). (4-03420)

RISPOSTA. — Le direzioni provinciali del Tesoro di Roma e di Cuneo appositamente interessate, hanno comunicato di non avere mai amministrato alcuna partita di pensione intestata al defunto Giacomo Giulio Toppino coniuge della signora Margherita Coscia vedova Toppino, né di avere ricevuto alcuna istanza intesa ad ottenere la pensione di riversibilità da parte della vedova.

Ai fini di poter esperire più accurate ricerche, occorre, pertanto, che l'interrogante facesse conoscere il numero della partita di pensione del dante causa e l'Amministrazione che ha provveduto alla concessione della pensione stessa.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali risoluzioni sono state adottate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali a proposito della situazione previdenziale della signora Racca Clara, nata a Centallo il 13 agosto 1926 e residente in Fossano, osterica interina della condotta rurale di Maddalene dal 1° gennaio 1958 al 30 aprile 1962 (numero di posizione 7248813), in attesa di ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza. (4-04120)

RISPOSTA. — Con nota del 4 gennaio 1980, n. 7248813, diretta alla prefettura di Cuneo e per conoscenza al comune di Fossano, è stata disposta la sistemazione contributiva del servizio che la signora Clara Racca ha prestato presso il comune predetto dal 1° novembre 1958 al 20 aprile 1962.

Per quanto concerne, poi, la liquidazione del trattamento di quiescenza, cui si fa riferimento nell'interrogazione, si precisa che agli atti della direzione generale degli istituti di previdenza non risulta pervenuta alcuna richiesta in tal senso da parte della signora Racca.

Si rende intanto noto che, in base al solo servizio reso presso il comune di Fossano, la predetta ha diritto alla indennità una volta tanto ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, con l'eventuale costituzione della posizione assicurativa all'INPS prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 322.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

MARTINAT, BAGHINO E PARLATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga opportuno che la RAI-TV, nei suoi programmi, includa anche una trasmissione dedicata ai sordomuti in analogia a quanto già viene effettuato in alcune trasmissioni estere;

per sapere se, nel giusto orientamento sociale di non isolare gli handicappati e i minorati dall'ambiente nel quale vivono, anche la RAI-TV possa e debba dare il suo determinato contributo, in primo luogo con un notiziario giornaliero appositamente predisposto ed anche con qualche altra produzione appositamente studiata;

per sapere se non ritenga di carattere prioritario una iniziativa del genere, data la sua squisita funzione di solidarietà umana e sociale. (4-02488)

RISPOSTA. — Il problema di cui tratta l'interrogazione, sollevato anche da altri parlamentari con analoghi atti, sta for-

mando oggetto di attenzione e di interesse da parte dei competenti organi di questo Ministero nell'intento di pervenire a soddisfacenti decisioni.

Si condividono infatti le considerazioni svolte nell'interrogazione stessa e si è d'accordo sulla esigenza umana e sociale di porre in qualche modo i sordomuti nella condizione di recepire il messaggio televisivo, almeno in determinate circostanze di particolare interesse.

Si tratta di realizzare una innovazione tecnica, per la quale questo Ministero ha già avviato contatti con la concessionaria RAI e con l'associazione italiana per i sordomuti allo scopo di esaminare quali iniziative sia possibile intraprendere per realizzare adeguate soluzioni.

Si assicura, comunque, che sarà posto il massimo impegno affinché il problema in parola possa trovare, al più presto, la sua migliore definizione.

Il Ministro: DARIDA.

PANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di fortissimo malcontento esistente tra i lavoratori dipendenti interessati alla ricongiunzione delle posizioni assicurative in base alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in conseguenza della mancata attuazione delle nuove norme ivi previste;

entro quali termini è prevista la definizione di tutte le pratiche pendenti presso il « Fondo speciale autoferrotranvieri » dell'INPS dove in particolare sono giacenti delle pratiche di ricongiunzione delle posizioni assicurative che, se non definite entro tempi brevissimi, rischiano di determinare concreti e cospicui danni a numerosissimi lavoratori. (4-03459)

RISPOSTA. — Le domande pervenute al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri) dirette ad ottenere la ricongiunzione ex legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono circa 35 mila.

Già da alcuni mesi è stata avviata la relativa istruttoria, dando la precedenza alle pratiche riguardanti i lavoratori collocati in pensione o prossimi al pensionamento, e ne sono state definite, mediante richiesta di versamento dell'onere di ricongiunzione, ovvero con provvedimento di reiezione, 220 su 1.600 istruite.

Le note difficoltà interpretative della legge, il complesso e lungo iter istruttorio delle domande e la carenza di personale dell'INPS non hanno, finora, consentito di ottenere risultati migliori.

Al momento, l'INPS non è in grado di prevedere i termini entro cui potranno essere definite tutte le pratiche in parola: tuttavia l'istituto stesso ha assicurato che le domande dei lavoratori già in pensione o prossimi al pensionamento continueranno ad essere esaminate e definite con assoluta priorità e nel più breve tempo possibile.

Comunque, la situazione globale dell'INPS — e quindi anche il settore in questione — dovrebbe trarre vantaggi dalle disposizioni contenute in un disegno di legge sullo snellimento delle procedure di liquidazione delle pensioni in corso di presentazione alle Camere.

Il Ministro: FOSCHI.

PARLATO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per conoscere:

se sia informato dell'attentato permanente alla salute pubblica costituito dal macello consortile dei comuni di Casandrino e Sant'Antimo, esistente nel centro di quest'ultimo comune e dal quale i rifiuti solidi e liquidi del mattatoio rifluiscono liberamente nell'abitato appestando l'aria ma soprattutto veicolando malattie infettive di ogni genere;

se ritenga di dover intervenire nelle competenti sedi per una immediata regimentazione degli scoli di tale macello e per una delocalizzazione dell'impianto fuori del centro abitato, già esposto, per la totale noncuranza delle autorità comunali per i problemi che attengono alla qualità

della vita e alla salute dei cittadini, a ricettacolo di rifiuti di ogni genere.

(4-02396)

RISPOSTA. — La questione segnalata è di stretta competenza dell'autorità regionale, atteso che le funzioni amministrative concernenti le materie ad essa attinenti (urbanistica ed igiene del suolo, vigilanza sui mattatoi e sulla macellazione degli animali, eccetera) sono state trasferite alle regioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 — legge n. 833 del 1978).

Per altro, sulla base di notizie acquisite presso la regione Campania — ufficio del veterinario provinciale di Napoli — si riferisce che il macello del comune di Sant'Antino, è situato alla estrema periferia, in via Lava; l'edificio, costruito a suo tempo in zona complementare al di fuori dell'abitato a seguito dell'espandersi del centro urbano è venuto a trovarsi compreso in un insediamento edilizio di nuova costruzione.

Si riferisce anche che le condizioni generali di manutenzione del fabbricato sono buone, come pure quelle igieniche, fatta eccezione per i pavimenti della sala di macellazione, per i quali l'amministrazione comunale ha assicurato l'esecuzione di lavori di manutenzione; che gli effluenti sono raccolti in apposito pozzo il quale, ogni quindici giorni, viene svuotato; che l'impianto è fornito di acqua corrente e dispone di adeguati servizi igienici per il personale, di reti antimosche alle finestre e di due sale di macellazione per bovini e suini.

Il Ministro: ANIASI.

PAZZAGLIA, SOSPIRI E ABBATANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se gli uffici periferici dell'INPS siano stati messi in condizione, per quanto riguarda gli organici, di potere erogare, con sollecitudine, i recenti miglioramenti pensionistici, che rischiano di non poter essere corrisposti a causa della mancanza di personale.

(4-02925)

RISPOSTA. — Presso la generalità delle unità funzionali dell'INPS continua a sussistere, rispetto alle dotazioni organiche previste, una carenza di personale così rilevante, da compromettere, talvolta, la normale correttezza degli adempimenti in diversi settori di lavoro.

La situazione potrà essere riportata, gradualmente, alla normalità appena i posti scoperti in organico (oltre diecimila) cominceranno ad essere, almeno parzialmente, occupati, sia per effetto del passaggio all'INPS dei dipendenti degli enti in via di scioglimento, sia in esito agli ultimi concorsi pubblici che, una volta portati a termine, permetteranno l'assegnazione di un certo numero di impiegati a ciascuna unità funzionale, in modo da garantire quanto meno l'espletamento dei compiti più urgenti.

Comunque, tenuto conto dell'importanza sociale che riveste la sollecita applicazione di quanto previsto dalla legge n. 33 del 1980, con particolare riferimento alla corresponsione degli aumenti di pensione, l'INPS sta ponendo in essere ogni possibile accorgimento organizzativo idoneo a far fronte, nei termini più brevi e nel quadro delle altre indispensabili esigenze di lavoro, agli ulteriori compiti attribuitigli dalla legge in questione. Ciò ha già consentito di porre in pagamento, nel mese di maggio 1980, gli aumenti previsti dalla citata legge per le pensioni sociali e per le pensioni integrate al trattamento minimo.

La situazione globale dell'INPS dovrebbe comunque migliorare per effetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge recante norme per lo snellimento delle procedure di liquidazione delle pensioni, in corso di presentazione alle Camere.

Il Ministro: FOSCHI.

PICCOLI MARIA SANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
— Per sapere —

visto quanto è contenuto nell'articolo 3, punto a), comma secondo, del decreto legge n. 633 del 30 dicembre 1979, che at-

tribuisce all'INPS il compito del pagamento dell'assegno di natalità previsto dallo articolo 27 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

considerato che alle sedi periferiche dell'INPS sono state date disposizioni operative per il pagamento delle indennità di malattia e di maternità a favore di tutti gli altri lavoratori, ma che nessuna disposizione è stata data sinora per le categorie dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti —

per quali ragioni non si è provveduto con un'unica circolare a disporre la procedura e la modulistica per l'erogazione delle prestazioni per maternità a favore di tutte le categorie, ivi comprese quelle dei lavoratori autonomi.

L'interrogante fa presente che — secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 1204 del 1971 — le domande di assegno di natalità debbono essere presentate entro 90 giorni dalla data dello evento (parto): si sottolinea quindi l'urgenza d'inviare chiare e sollecite disposizioni in materia. (4-03468)

RISPOSTA. — È stata recentemente emanata dall'INPS la circolare contenente le istruzioni relative al pagamento dell'assegno di natalità previsto dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in favore delle lavoratrici autonome.

Essa ha fatto seguito alle disposizioni precedentemente adottate per il pagamento delle indennità di malattia e maternità in favore di tutti gli altri lavoratori. Le sedi periferiche sono quindi nelle condizioni per poter liquidare l'assegno in parola.

I motivi dei lamentati ritardi vanno ricercati nel fatto che l'istituto ha dovuto acquisire le disposizioni dei vari enti mutualistici interessati, prima di fornire le conseguenti istruzioni alle dipendenze periferiche.

Tale problema presentava delle difficoltà, in conseguenza delle diversità esistenti fra le normative dei vari enti, nonché di quelle esistenti nell'ambito delle numerosissime casse inutue aziendali.

Occorre anche tener presente che l'INPS è subentrato dal 1° gennaio 1980, per effetto della legge n. 833 - istitutiva del Servizio sanitario nazionale - negli adempimenti già di pertinenza dell'INAM e degli altri enti mutualistici, relativi all'accertamento ed alla riscossione dei contributi di malattia e maternità, ma non vi è stata, a far tempo da questa data la contestuale assegnazione, prevista dall'articolo 67 della citata legge n. 833 del 1978 del personale già addetto presso gli enti mutualistici disciolti al complesso degli adempimenti trasferiti.

Ciò ha costretto l'ente a far fronte ai nuovi compiti con le proprie risorse di personale del quale è per altro nota la carenza numerica.

Il Ministro: FOSCHI.

PIERINO, AMBROGIO E MARTORELLI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere - premesso che in occasione del passaggio all'INAM del personale proveniente dal disciolto ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici, quattro dipendenti della sede di Cosenza - D'Ippolito Giuseppe, De Paola Luigi, Zappone Umberto e Pagliaro Ferdinando - non sono stati regolarmente assunti per aver subito anni addietro una incriminazione per motivi sindacali conclusasi con sentenza di assoluzione passata in giudicato -

quali misure intenda adottare per far cessare tale comportamento arbitrario da parte dei dirigenti dell'INAM garantendo i diritti di quei lavoratori i quali, avendo subito procedimenti penali, siano stati riconosciuti innocenti. (4-03508)

RISPOSTA. — I quattro dipendenti oggetto della interrogazione risultano inclusi nel provvedimento con il quale l'INAM ha disposto l'immissione in servizio del personale dipendente dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici in attuazione di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 1979, n. 653.

Tale immissione in servizio era ovviamente subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme regolamentari.

La consegna della lettera di notifica dell'anzidetto provvedimento è avvenuta, nei confronti dei dipendenti di cui trattasi, in un secondo momento rispetto agli altri interessati al provvedimento stesso, essendo emersi a loro carico, in sede di accertamento dei requisiti, dei precedenti penali per violenza privata e violenza aggravata conclusisi con assoluzione per insufficienza di prove.

Nel frattempo ai dipendenti stessi è stata comunque puntualmente corrisposta l'intera retribuzione spettante.

Considerato che l'interrogazione si riferiva evidentemente al ritardo nella consegna della lettera di formale notifica del provvedimento di immissione in servizio presso l'INAM - consegna che è stata formalmente effettuata - è da ritenere ormai venuta meno la causa che ha dato spunto all'interrogazione stessa.

Il Ministro: FOSCHI.

RAFFAELLI EDMONDO, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA, MILANI, GAITI E BONALUMI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle finanze.* — Per conoscere:

1) perché, nonostante le ripetute promesse nel comune di Valbondione (Bergamo) e nelle sue frazioni, a tutt'oggi, non si riceva nessuno dei tre canali della RAI-TV;

2) quando verranno installati i ripetitori atti ad estendere anche nell'area del comune di Valbondione i tre canali RAI-TV;

3) perché, nonostante il disservizio totale, vengano inviate ai cittadini, che posseggono televisori, ingiunzioni di pagamento del canone RAI-TV e addirittura precetti e atti di pignoramento, con conseguente turbamento per i cittadini e acuta tensione dell'ordine pubblico data la grave, smaccata ingiustizia di tali provvedimenti;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 SETTEMBRE 1980

4) infine, se non si ritenga di interrompere tali ultime iniziative della RAI-TV per riscuotere un canone non dovute. (4-03635)

RISPOSTA. — L'articolo 14 della vigente convenzione Stato-RAI prevede l'estensione della prima e seconda rete televisiva ai soli centri abitati con popolazione non inferiore ai mille abitanti. Poiché le frazioni del comune di Valdombione - Bondione, Fiumenero e Lizzola - non raggiungono la densità di popolazione prescritta sono escluse, per il momento, dal servizio televisivo.

Per quanto concerne la terza rete TV si rende noto che l'articolo 17 della citata convenzione ne prevede l'estensione, entro il 1980, a tutti i capoluoghi di regione e a non meno del 55 per cento della popolazione nazionale.

Successivamente, come previsto nell'apposito piano degli investimenti 1980-81, in corso di approvazione da parte di questo Ministero, la terza rete TV sarà estesa fino a servire tutti i capoluoghi di provincia.

In ordine poi al canone di abbonamento si precisa che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso va corrisposto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi che si riesce a captare.

Pertanto, poiché le predette disposizioni prescindono del tutto dalla imperfetta o mancata ricezione dei segnali televisivi, il canone di abbonamento alle radioaudizioni, unitamente alla relativa tassa di concessione governativa, risulta dovuto e, in caso di inadempienza dell'utente, il suo recupero va perseguito, a norma di legge, anche in via coattiva.

L'abbonato che non intende o non può, per qualsiasi ragione, continuare ad usufruire del servizio, deve dare disdetta dell'abbonamento e chiedere il suggellamento dell'apparecchio ricevitore.

Il Ministro: DARIDA.

RAUTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso che nel gennaio del 1979 l'ufficio di collocamento di Frosinone decise di dar corso alle richieste di avviamento al lavoro escludendo quei disoccupati non presenti fisicamente nell'ufficio stesso al momento della « chiamata », anche se in possesso di superiore « punteggio » -

se tale sistema è stato deciso dal Ministero del lavoro ed, eventualmente, con quale disposizione e quali motivazioni;

se il medesimo è compatibile con le leggi vigenti, che regolano il funzionamento in materia degli uffici di collocamento;

se tale procedura è ancora in vigore, a Frosinone o altrove;

se non ritiene di dover espressamente vietare tale sistema sin troppo « elastico », che rende possibile addirittura una sorta di selezione del personale da parte del richiedente oltre che una discriminazione nei confronti dei non residenti;

se non ravvisi nella situazione segnalata gli estremi per disporre una indagine conoscitiva sulle modalità e sulle conseguenze pratiche del suddetto sistema.

(4-03011)

RISPOSTA. — Le vigenti norme in materia prevedono che gli avviamenti al lavoro su richiesta numerica debbano essere effettuati dalla sezione di collocamento secondo l'ordine della graduatoria, formata dalla competente commissione comunale, nella quale sono inseriti tutti i lavoratori regolarmente iscritti nelle liste dei disoccupati (articolo 33, comma quinto, legge 20 maggio 1970, n. 300).

La citata norma, cioè, pone a carico della sezione di collocamento l'obbligo giuridico di uniformarsi all'ordine della graduatoria di cui all'articolo 33, comma quarto.

Ai fini di un esatto adempimento dell'obbligo in parola la sezione di collocamento non può prescindere, nei confronti degli iscritti nella graduatoria, da una puntuale e tempestiva informazione circa

le pervenute richieste numeriche di assunzione, per porre gli interessati nella condizione di poter manifestare il proprio consenso o diniego nei confronti delle medesime.

In relazione al detto obbligo di informazione, per altro, nessuna particolare procedura è tassativamente prescritta da leggi o regolamenti. Nulla prescrivendo la legge al riguardo, pertanto, deve ritenersi che i competenti uffici, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, sia pure nel rispetto dei diritti e degli interessi dei destinatari, possano adottare, tra le varie procedure possibili, quella che per semplicità, celerità, snellezza consenta di conseguire i migliori risultati secondo le regole di una buona, sana e corretta amministrazione.

Ciò premesso, al fine di assicurare lo adempimento del ricordato strumentale obbligo di informazione, le procedure ipotizzabili possono essere soltanto due: quella consistente nella chiamata individuale trasmessa attraverso il servizio postale nel rispetto dell'ordine di graduatoria e quella richiamata nell'interrogazione, introdotta appunto dall'ufficio provinciale di Frosinone, della chiamata pubblica realizzata attraverso la pubblicazione delle richieste numeriche negli appositi albi esistenti presso la sezione di collocamento.

Entrambe debbono considerarsi pienamente legittime, ma soltanto la seconda può considerarsi conforme a regole di buona amministrazione, considerate le difficoltà e gli intralci che deriverebbero dalla adozione della prima procedura, che porterebbe inevitabilmente ad una paralisi del servizio di collocamento. La tesi sostenuta, del resto, sembra avvalorata dallo stesso tenore letterale dell'articolo 33, comma sesto, legge 20 maggio 1970, n. 300, che testualmente recita: devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.

La stessa legge, in altri termini, sembra indicare nella sede del competente ufficio il luogo dove deve avvenire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro.

Né può ritenersi che la indicata procedura impedisca o renda incerto il rispet-

to degli interessi degli iscritti nelle liste di collocamento, dal momento che gli stessi appaiono sufficientemente tutelati da quella informazione tempestiva e pubblica di cui si è fatto cenno, diretta a porre tutti gli interessati nella condizione di poter aderire a tutte le richieste di assunzione pervenute, nel rispetto della graduatoria.

Si ritiene, pertanto, che la procedura introdotta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Frosinone non contrasti con la vigente normativa e sia conforme, altresì, a tutte le norme di buona amministrazione.

Il Ministro: FOSCHI.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la formulazione da parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra — della proposta per la definizione del ricorso gerarchico (n. 54129) inoltrato dal signor Mancini Carlo Donato, nato a Prezza (L'Aquila) il 4 novembre 1898 avverso la determinazione (2615855-2) adottata dal direttore generale delle pensioni di guerra in data 28 febbraio 1978, pos. n. 1338557. (4-03362)

RISPOSTA. — Il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra — rilevato che il ricorso gerarchico n. 54129, proposto dal signor Mancini contro la determinazione direttoriale del 28 febbraio 1978, numero 2615855/Z, non è stato dal medesimo debitamente sottoscritto e poiché tale carenza costituisce vizio insanabile — ha deliberato, nell'adunanza collegiale del 1° luglio 1980, che il gravame venga respinto per inammissibilità.

Il relativo decreto ministeriale, adottato in conformità della proposta formulata dal suddetto consesso ai sensi dell'articolo 115, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è in corso di emissione e appena perfezionato, verrà notificato all'interessato nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 SETTEMBRE 1980

SPATARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che numerosi lavoratori pensionati della provincia di Agrigento e della Sicilia titolari di pro-rata estero si sono visti decurtati in queste settimane gli importi mensili delle pensioni INPS percepite, senza averne, peraltro, preventivo avviso e sufficienti spiegazioni, il che ha determinato proteste e disagi notevoli nella categoria —

1) quali sono i motivi di tale, improvvisa decurtazione;

2) quali interventi urgenti s'intendono svolgere nei confronti dell'INPS al fine di ottenere un adeguato chiarimento e perché si provveda nell'immediato al rimborso degli importi detratti.

L'interrogante auspica una sollecita risposta del Governo al fine di alleviare i disagi delle famiglie e tranquillizzare i numerosi cittadini interessati. (4-03507)

RISPOSTA. — L'articolo 50 del regolamento CEE n. 1408/71 stabilisce che la somma delle prestazioni pensionistiche erogate in regime CEE ad uno stesso titolare da parte di due o più Stati membri non può, in nessun caso, essere inferiore al trattamento minimo previsto dalla legislazione del paese membro in cui il pensionato risiede.

In conseguenza, ove la somma degli importi delle prestazioni erogate a carico di due o più Stati membri non raggiunga l'importo minimo dovuto dal paese di residenza del pensionato, l'istituzione di tale paese deve corrispondere, a proprio carico, l'importo differenziale (complemento) tra la somma delle suddette prestazioni e l'importo minimo stabilito dalla propria legislazione.

La norma sopraesposta è stata applicata dall'INPS, in un primo tempo, tenendo conto dell'ammontare della prestazione estera alla data di decorrenza della pensione italiana ed ignorando le variazioni che la prestazione estera stessa aveva subito.

Per altro, la commissione amministrativa della CEE, con la decisione del 19 dicembre 1975, n. 105, ha stabilito che, nell'applicare l'articolo 50, le istituzioni degli Stati membri debbono tenere conto dell'importo della prestazione estera annualmente rivalutato.

Conseguentemente tutte le pensioni di ammontare inferiore al trattamento minimo, il cui titolare fosse anche beneficiario di una pensione a carico di un paese della CEE, hanno dovuto essere ricalcolate per adeguarne l'importo alle nuove direttive comunitarie.

Per quanto concerne l'Italia, il ricalcolo si sta effettuando con decorrenza 1° gennaio 1979.

Da tale riliquidazione è risultato che, in alcuni casi, gli interessati beneficiavano di una prestazione superiore a quella erogata, in quanto l'ammontare della prestazione estera era aumentato rispetto a quello considerato alla data di decorrenza della prestazione italiana e quindi l'integrazione al trattamento minimo concessa su quest'ultima prestazione, risultando di importo superiore al dovuto, andava ridotta.

È da notare, comunque, che, anche a seguito della riduzione della quota di integrazione, la somma delle due prestazioni — quella italiana e quella estera — non risulta mai di importo inferiore al trattamento minimo stabilito.

In molti casi poi, l'applicazione della citata decisione della commissione ha comportato vantaggi per gli interessati. Infatti, quando la somma delle prestazioni italiana ed estera, considerata nell'importo aggiornato al 1° gennaio 1979, più elevato rispetto a quello considerato alla data di decorrenza, è risultata superiore all'importo del trattamento minimo italiano, all'interessato sono stati attribuiti gli aumenti di perequazione automatica in misura fissa e percentuale previsti per le pensioni di importo superiore al minimo che, come è noto, risultano più favorevoli degli aumenti concessi sui trattamenti minimi.

Il Ministro: FOSCHI.

STEGAGNINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso:

che sin dal 1973 il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ebbe a deliberare la costruzione del nuovo edificio postelegrafonico di Prato, avendo valutato già all'epoca del tutto insufficiente quello in servizio per le esigenze di una città industriale in continuo sviluppo di circa 130 mila abitanti;

che nel 1975, l'amministrazione postale provvide all'acquisto di un fabbricato in costruzione da destinare a nuovo palazzo postelegrafonico, per un importo di lire 1 miliardo e 270 milioni, con una previsione di spesa per il completamento e l'agibilità dell'opera di altri due miliardi, mentre, nel frattempo, le esigenze del servizio postale ebbero a subire una ulteriore dilatazione, sia per l'aumento della popolazione allora di 150 mila abitanti, sia per lo sviluppo industriale complessivo dell'area tessile pratese, senza che l'opera venisse completata nonostante denunce, polemiche e proteste da parte della stampa e dei cittadini;

che attualmente il rustico dell'edificio incompiuto ha subito un degrado tale da comportare, con l'aggiornamento dei prezzi, un onere di almeno 4 miliardi e mezzo per il suo completamento mentre la situazione del servizio postale per la limitatezza del vecchio edificio è divenuta così esplosiva da compromettere non solo le giuste aspettative di una popolazione di circa 160 mila abitanti, ma anche l'economia e le esigenze del contesto industriale e commerciale della città —

quali ostacoli si sono frapposti e si frappongono al completamento del nuovo edificio postale; quali tempi l'amministrazione prevede necessari per risolvere l'annoso problema; quali urgenti iniziative di carattere amministrativo e organizzativo intende assumere per fronteggiare la crisi del servizio postale in atto a Prato e porre gli utenti della città in condizione di fruire adeguatamente di questo fondamentale pubblico servizio. (4-02012)

RISPOSTA. — In data 12 giugno 1976 fu acquistato, al prezzo di lire 1.338.400 mila (IVA compresa), un fabbricato al rustico per sistemare in una idonea sede patrimoniale l'ufficio postelegrafonico di Prato.

Formalizzato l'atto di acquisto, venne dato avvio alla procedura per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori necessari per il completamento e la rifinitura dell'immobile.

I vari e molteplici adempimenti eseguiti in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia per giungere all'approvazione del progetto e all'affidamento dei lavori hanno richiesto tempi superiori a quelli normalmente occorrenti per opere dello stesso genere, considerato l'iter particolarmente laborioso per ottenere il riscontro urbanistico del progetto e per lo espletamento della gara d'appalto, il cui avviso è stato pubblicato anche nell'ambito della CEE.

I lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice il giorno 6 novembre 1979 e la loro ultimazione è contrattualmente prevista per il mese di giugno del 1981.

Il tempo occorso per l'allestimento del cantiere, l'organizzazione tecnica e l'approvvigionamento dei materiali non ha consentito all'impresa di dare inizio ai lavori prima del gennaio 1980.

Essi, comunque, al momento attuale procedono in maniera regolare. Eventuali difficoltà che dovessero essere incontrate nel corso della costruzione saranno tempestivamente esaminate ed appianate dalla direzione dei lavori — sensibilizzata in tal senso dai competenti organi postelegrafonici — allo scopo di evitare ripercussioni negative sulla regolare e sollecita realizzazione delle opere che dovranno avvenire, salvo circostanze al momento imprevedibili, nel rispetto dei termini contrattualmente stabiliti.

Nel frattempo, allo scopo di migliorare le condizioni di efficienza dei servizi postelegrafonici e venire, così, incontro alle giuste esigenze degli utenti, la competente direzione provinciale postelegrafonica di Firenze ha stipulato, con decorrenza 1° giugno 1980, un contratto per l'affitto

di nuovi locali ove saranno trasferiti, in via temporanea, i servizi di bancoposta di Prato-centro, la sezione contabile e l'officina telegrafica.

Poiché i locali in questione non sono stati giudicati completamente funzionali e rispondenti alle norme di sicurezza, è stato dato incarico all'ufficio lavori di Firenze di predisporre, con procedura d'urgenza, le relative perizie allo scopo di eliminare i predetti inconvenienti.

È stato, inoltre, disposto che il citato ufficio provveda a redigere un progetto per rendere agibili e funzionali alcuni locali patrimoniali.

In questi ultimi dovranno trovare idonea sistemazione le sale per i portalettere ed i ripartitori nonché l'attuale sportelleria la quale, concentrando tutti i servizi posta-lettere, consentirà l'ampliamento del casellario americano, l'istituzione di uno sportello filatelico fisso ed una più razionale sistemazione delle sezioni raccomandate e arrivi-partenze.

Il Ministro: DARIDA.

STERPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se si ritenga opportuno rimuovere le disposizioni che tengono in vita le limitazioni valutarie per i viaggi degli italiani all'estero.

Tali limitazioni sono, in linea di principio, illiberali, ma sono sul piano pratico inutili e irrealistiche. Infatti esse obbligano in pratica chiunque si rechi all'estero ad infrangere per forza maggiore le norme vigenti. Ma c'è anche un altro aspetto da non sottovalutare: con queste norme l'Italia si pone in contrasto con i paesi della CEE, dove disposizioni simili vengono considerate assurde ed anacronistiche. (4-03521)

RISPOSTA. — Le limitazioni valutarie che pongono limiti alle assegnazioni per viaggi all'estero, sono riferite unicamente a viaggi per turismo, il cui *plafond* annuale è stato recentemente elevato da lire italiane 750 mila a lire 1 milione 100 mila.

Tale aumento, mentre da una parte rappresenta l'attesa adesione agli impegni in materia assunti dall'Italia in sede OCSE, dall'altra si è rivelata una misura proporzionata alla fragile situazione economica del paese.

Infatti, come appare chiaramente dalle valutazioni espresse in proposito dalla Banca d'Italia circa l'attuale consistenza delle riserve, provvedimenti di più ampia liberalizzazione avrebbero sicuri effetti non desiderati sulla nostra bilancia dei pagamenti in un momento particolarmente difficile dell'economia italiana.

Il Ministro del commercio con l'estero: MANCA.

TATARELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende intervenire, con misure urgenti ed adeguate, per evitare il disservizio esistente presso l'INPS di Bari che gestisce 220 mila pensioni e non riesce a pagarle nei termini previsti e dovuti sia a causa dell'esiguità del numero dei dipendenti (380 mentre la direzione chiede altre 220 unità), sia a causa della mancanza di decentramento con elaboratori *in loco* senza la dipendenza dal cervello elettronico presso la sede centrale di Roma.

In merito si apprende, da un servizio sull'INPS di Bari della *Gazzetta del Mezzogiorno* del 28 febbraio 1980, che, per le pensioni di malattia « ogni anno ne vengono presentate in media diecimila ma ne vengono evase soltanto la metà e negli uffici ne sono rimaste 2.500 del 1979 », per le pensioni di invalidità il ritardo di norma è di 6 mesi di attesa, per quelle di anzianità da 4 a 5 mesi, per quelle di vecchiaia da 3 a 4 mesi, mentre per le « pensioni sociali l'attesa diventa disperazione [...] per cui non ci si deve scandalizzare se nelle sedi dell'INPS le vetrine cadono in frantumi e se gli impiegati vengono minacciati o insultati ». (4-03263)

RISPOSTA. — Le pensioni gestite dalla sede provinciale dell'INPS di Bari ammontano complessivamente a n. 231.175.

Alla data del 31 dicembre 1979 risultavano giacenti, in attesa di definizione n. 9.647 domande di pensione, così ripartite: n. 2.726 di vecchiaia, n. 837 d'anzianità, n. 4.039 di invalidità, n. 417 indirette, n. 1.603 di reversibilità. Il flusso annuale delle domande di pensione nel 1979 è stato di n. 21.601, così ripartite: n. 4.816 di vecchiaia, n. 1.700 di anzianità, n. 10.782 di invalidità, n. 727 indirette, n. 3.576 di reversibilità.

Delle 21.601 domande pervenute nel corso del predetto 1979, n. 20.269, pari al 93,8 per cento, sono state definite; in particolare, delle pensioni di invalidità, su n. 10.782 pervenute ne risultano definite n. 10.310 (pari al 95,6 per cento).

L'indice di giacenza delle pratiche di pensione presso la sede di Bari, pari a 5 mesi e 10 giorni, è inferiore a quello medio nazionale (mesi 6 e giorni 11).

Non appare, per altro, fondato il riferimento fatto dalla *Gazzetta del mezzogiorno* del 28 febbraio 1980, circa i tempi di liquidazione delle pensioni sociali che, proprio per la semplicità della relativa normativa, sono quelle che vengono liquidate in tempi più brevi.

Tra le cause che sono all'origine degli inconvenienti rilevati è da annoverare quella della incompletezza delle dotazioni organiche. Presso la sede in parola, infatti, a fronte di una dotazione organica di 611 unità, ne risultano in servizio, alla data del 31 maggio 1980, 375, con una carenza di ben 236. Per la copertura delle suddette vacanze e per le altre esistenti sul piano nazionale, l'istituto ha già avviato le prescritte procedure dei concorsi pubblici, mentre è già in atto, come è noto, il trasferimento del personale proveniente dai soppressi enti mutualistici.

Infine, in merito al mancato decentramento delle procedure automatizzate, si fa presente che tale ritardo non è da collegare alle procedure per la definizione delle prime domande di pensione, bensì alle domande di ricostituzione delle pensioni in essere, per contributi già esistenti all'atto della presentazione delle domande di pensione o versati successivamente. Al riguardo si rappresenta che l'avvio della

procedura decentrata per la definizione delle presedette pratiche è previsto per il 1980.

Tutto ciò premesso, si comunica che, in relazione all'ulteriore lieve incremento delle giacenze verificatosi nel corso dei primi mesi del 1980 potrà essere prevista per la sede di Bari una verifica organizzativa da parte di funzionari centrali sullo andamento del lavoro nell'area pensioni.

Il Ministro: FOSCHI.

VALENSISE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se presso la direzione provinciale PT di Catanzaro le assunzioni in base alle leggi 482/68 (invalidi civili), 1376/65 e 998/77 (assunzioni trimestrali) sono effettuate nel rispetto delle graduatorie, con particolare riferimento alle assunzioni dell'ultimo anno. (4-01356)

RISPOSTA. — Le assunzioni del personale straordinario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, sono state effettuate dai dirigenti dei dipendenti uffici provinciali — compreso quello di Catanzaro — nel più assoluto rispetto dell'ordine di graduatorie di iscrizione all'apposito albo provinciale.

Com'è noto tale legge prevede che il personale in parola sia scelto fra gli iscritti negli elenchi provinciali compilati seguendo l'ordine cronologico di iscrizione ed osservando le riserve stabilite dalla legge: per l'utilizzazione del personale medesimo si è tenuto conto, per quanto possibile, delle capacità delle singole unità.

Anche per quanto concerne le assunzioni obbligatorie da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, si precisa che le stesse sono avvenute previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte degli aspiranti.

In ordine alla quantità numerica delle assunzioni disposte nel decorso anno 1979 presso la direzione provinciale di Catanzaro, si soggiunge che sono stati assunti n. 46 agenti e n. 17 impiegati a norma della legge n. 482 del 1968 (invalidi) e

n. 60 agenti e n. 48 impiegati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1376 del 1965 (personale straordinario).

Il Ministro: DARIDA.

VALENSISE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sia stata ancora corrisposta dall'INPS la pensione alla signora Carozzo Giacomina di Depressa (Lecce) la cui domanda è stata accolta con decorrenza 1° gennaio 1978, come da comunicazioni 4 ottobre 1978 e 4 dicembre 1979 della sede INPS di Lecce, che indicano altresì il n. 03541793/SO relativo al certificato di pensione.

(4-03331)

RISPOSTA. — La pensione SO numero 3541791, della quale è titolare la signora Giacomina Carozzo, è stata liquidata dalla sede provinciale dell'INPS di Lecce e posta in pagamento provvisorio mediante acconti fino a tutto il 31 gennaio 1980, per un importo complessivo di lire 2.773.900.

Verrà quanto prima corrisposto all'interessata un ulteriore acconto di lire 821.920, in attesa della sistemazione definitiva e dell'emissione del certificato di pensione, che avranno luogo entro breve tempo, non appena saranno rese operative le nuove procedure automatizzate predisposte in attuazione delle disposizioni della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il Ministro: FOSCHI.

VIRGILI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — a seguito delle pratiche presentate negli scorsi anni alla direzione generale per le pensioni di guerra presso il Ministero del tesoro — lo stato delle domande dei signori Avi Giacinto del comune di Lases (Trento), Povoli Domenico del comune di Calavino (Trento), Miorelli Federico del comune di Arco (Trento), alle quali sono stati rispettivamente attribuiti i numeri di posizione 9073561, 1181137, 24985.

(4-03701)

RISPOSTA. — 1) Pratica di pensione di guerra del signor Giacinto Avi, nato il 25 settembre 1922 a Lona Lases ed ivi domiciliato, posizione istruttoria numero 9073561/D. La pratica relativa al signor Giacinto Avi risulta definita. Infatti, con determinazione direttoriale del 22 aprile 1976, n. 2581783/Z, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità spondiloartrosi cervicale e lombare.

Il surriferito provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 17 maggio 1976, fu regolarmente notificato, per il tramite del comune di Lona Lases, il 10 giugno 1976 mediante consegna in mani dell'interessato. Dopo tale data, non risulta che il predetto abbia presentato una qualsiasi altra richiesta.

Così stando le cose e non risultando, per altro, che contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno sia stato proposto ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nessun provvedimento può essere adottato, da parte della direzione generale di guerra, nei riguardi del signor Giacinto Avi.

2) Pratica di pensione di guerra del signor Domenico Povoli, nato il 19 marzo 1920 a Calavino ed ivi domiciliato, posizione istruttoria n. 1181137/D. Con determinazione direttoriale del 22 gennaio 1979, n. 2632756/Z, al signor Domenico Povoli è stato negato diritto a più favorevole trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento degli esiti cicatriziali di ferite da schegge alla volta cranica, alla fronte ed al gomito sinistro interessanti solo i comuni tegumenti, a suo tempo indennizzati con due annualità della pensione di ottava categoria per una volta tanto.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, non è stata accolta l'istanza di pensione per l'infermità auricolare, in quanto tale affezione non risulta constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Detta determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 1° marzo 1979, è stata trasmessa al comune di Calavino per la notifica all'interessato.

Successivamente a tale data, non risulta che il signor Povoli abbia presentato una qualsiasi altra richiesta e pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, nei riguardi del predetto.

3) Pratica di assegno vitalizio di benemerenzza relativa al signor Federico Morelli, nato a Bolognano di Arco il 21 dicembre 1912 ed ivi residente, posizione istruttoria n. 24985/PP. Anche la pratica n. 24985/PP relativa al signor Federico Morelli è stata definita. Infatti, con deliberazione emessa dalla competente commissione perseguitati politici nella seduta del 23 novembre 1976, n. 60465, è stata respinta l'istanza con la quale il predetto ha chiesto di conseguire l'assegno vitalizio di benemerenzza, pari al minimo della pensione della previdenza sociale, previsto dall'articolo 4 della legge 2 aprile 1967, n. 261.

Il suindicato provvedimento di diniego è stato adottato in quanto, dalla documentazione acquisita al fascicolo degli atti, non risulta comprovato che l'istante abbia subito alcuna persecuzione tra quelle previste dalla surriferita norma di legge per conseguire il cennato beneficio.

Per gli stessi motivi, una successiva domanda prodotta dal signor Morelli ai fini di ottenere l'accreditamento dei contributi assicurativi di cui all'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, è stata respinta, dalla succitata commissione con deliberazione del 23 novembre 1976, n. 60979.

Entrambi i suddetti provvedimenti, contro i quali non risulta presentato alcun gravame, sono stati regolarmente notificati, rispettivamente, l'8 novembre 1976 ed il 23 marzo 1977 per il tramite del consolato generale d'Italia in Parigi ove, all'epoca, l'interessato era residente.

Il Sottosegretario di Stato:
TAMBRONI ARMAROLI.